

DELIBERAZIONE 26 maggio 2020, n. 30

Istituzione della riserva naturale regionale “Monti Livornesi” cod. RRLI03 e delle relative aree contigue, ai sensi dell’articolo 46 della l.r. 30/2015. Proposta di designazione del SIC “Monti Livornesi” cod. Natura 2000 IT5160022 e del SIC “Calafuria - area terrestre e marina” cod. Natura 2000 IT5160023, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e dell’articolo 73 della l.r. 30/2015.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visti:

- la direttiva 92/43/CEE del Consiglio 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche - Direttiva “Habitat”;

- la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (in abrogazione della precedente direttiva 79/409/CEE del Consiglio 2 aprile 1979) - Direttiva “Uccelli”;

- il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica), che disciplina l’istituzione di una rete ecologica europea coerente denominata “Rete Natura 2000”, costituita dai siti di importanza comunitaria (SIC) successivamente designati quali “Zone speciali di conservazione” (ZSC) istituite ai sensi della Direttiva “Habitat”, nonché dalle zone speciali di protezione (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva “Uccelli”.

Viste:

- la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), che prevede, tra l’altro, l’istituzione di parchi e di riserve naturali regionali;

- la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1194, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010), che ha innovato la precedente disciplina regionale in materia di aree protette e di tutela della biodiversità, abrogando, tra l’altro, le precedenti leggi regionali 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale), e 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche, Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n.7. Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n.49);

- la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio.

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale “PIT” con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65), che riconosce l’invariante n. 2 “I caratteri ecosistemici dei paesaggi”;

- il piano ambientale ed energetico regionale (PAER), approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 febbraio 2015, n. 10, che individua all’interno dell’obiettivo B “Tutelare e valorizzare le risorse territoriali, la natura e la biodiversità”, l’obiettivo specifico B1 “Conservare la biodiversità terrestre e marina e promuovere la fruibilità e la gestione sostenibile delle aree protette” ed in particolare visto l’allegato 1 “Elenco ufficiale aree protette regionali” alla scheda obiettivo B1.

Verificato che la l.r. 30/2015:

- all’articolo 2 definisce il sistema regionale delle aree naturali protette quale “...l’insieme dei territori costituito dai parchi regionali e dalle riserve naturali regionali istituiti e disciplinati ai sensi della presente legge ...”;

- all’articolo 5 definisce il sistema regionale della biodiversità quale “...l’insieme delle aree soggette a disciplina speciale in quanto funzionali alla tutela delle specie e degli habitat di interesse conservazionistico”, costituito dai siti della Rete Natura 2000 SIC, ZSC e ZPS, dai proposti siti di importanza comunitaria (pSIC), oltre alle aree di collegamento ecologico funzionale ed alle zone umide riconosciute ai sensi della convenzione RAMSAR;

- all’articolo 6 definisce la Rete Natura 2000 costituita da siti SIC, ZSC e ZPS istituiti ai sensi delle richiamate Direttive “Habitat” ed “Uccelli”, nonché dai proposti siti di interesse comunitario (pSIC) individuati dalla Regione e trasmessi al Ministero per la tutela del territorio e del mare - MATTM - “ai fini dell’inserimento negli elenchi definitivi dei SIC”;

- agli articoli 46 e 73 rispettivamente riporta la disciplina delle modalità di istituzione delle riserve naturali regionali e dell’individuazione dei siti della Rete Natura 2000.

Preso atto che:

- la l.r. 30/2015, innovando la precedente disciplina regionale, non ha confermato gli istituti:

a) del parco provinciale e dell’area naturale protetta di interesse locale (di seguito ANPIL) precedentemente normati dall’abrogata l.r. 49/1995;

b) dei siti di interesse regionale (SIR) precedentemente riconosciuti dall’abrogata l.r. 56/2000 elencati nell’allegato D alla legge stessa e non facenti parte della Rete Natura 2000.

- gli articoli 113 e 116 della l.r. 30/2015, nel dettare la disciplina transitoria per la verifica rispettivamente dei parchi provinciali e delle ANPIL, nonché dei siti

di interesse regionale (SIR) dispongono che, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, la Giunta regionale, sentiti anche gli enti locali e gli enti parco regionali interessati, sottoponga a verifica i parchi provinciali, le ANPIL ed i SIR istituiti ai sensi delle previgenti l.r. 49/1995 e 56/2000, valutando esclusivamente la loro ascrivibilità ad una delle tipologie previste dagli articoli 2 e 6 della medesima l.r. 30/2015 e proponga al Consiglio regionale l'eventuale istituzione di nuove riserve regionali o SIC-ZPS;

- gli stessi articoli 113 e 116 della l.r. 30/2015 dispongono che fino agli esiti della valutazione di cui al punto precedente, restano fermi i parchi provinciali, le ANPIL ed i SIR precedentemente istituiti, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni delle l.r. 49/1995 e 56/2000.

Verificato che:

- con deliberazione 5 aprile 2016, n. 270, la Giunta regionale ha dato avvio alla verifica per la revisione delle ANPIL, dei parchi provinciali e dei siti di interesse regionale promuovendo l'attività di concertazione di cui agli articoli 113 e 116 della l.r. 30/2015 così da garantire lo svolgimento integrato delle connesse valutazioni, anche di ordine tecnico-scientifico, tramite la convocazione di appositi tavoli di concertazione con la partecipazione degli enti locali e degli enti parco interessati;

- sul territorio dei Comuni di Rosignano Marittimo, Livorno e Collesalvetti sono stati istituiti, ai sensi della l.r. 49/1995 e della l.r. 56/2000:

a) il "Parco provinciale dei Monti Livornesi" (istituito con deliberazioni del Consiglio provinciale n. 936/1999 e n. 163/2000) dell'estensione di circa 1.330 ettari;

b) le aree naturali protette di interesse locale, ANPIL: "Parrana San Martino" e "Colognole" nel Comune di Collesalvetti, "Foresta di Montenero", "Foresta Valle Benedetta" e "Torrente Chioma" nel Comune di Livorno, "Parco del Chioma" nel Comune di Rosignano Marittimo, per complessivi 1.970 ettari;

c) i SIR (siti di interesse regionale) "Calafuria" nel Comune di Livorno e "Monte Pelato" nel Comune di Rosignano Marittimo.

Preso atto che:

- con deliberazione 23 luglio 2008, n. 124, il Consiglio provinciale di Livorno ha approvato il piano ed il regolamento del Parco provinciale dei Monti livornesi ai sensi della l.r. 49/1995;

- sin dall'entrata in vigore della l.r. 30/2015, si è avviato un costante confronto tra la Regione, la Provincia di Livorno ed i Comuni di Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo nei quali ricadono le aree di cui si tratta, finalizzato all'elaborazione di una proposta di riclassificazione congiunta tesa a garantire la tutela naturalistica e la valorizzazione delle risorse ambientali

dei rispettivi territori nell'ambito di una visione unitaria coerente e sistemica;

- pertanto, il tavolo di concertazione previsto dalla richiamata del.g.r. 270/2016 è stato attivato con lo svolgimento di molteplici incontri, che hanno comportato anche l'adozione di atti deliberativi degli enti interessati per confermare alla Regione la volontà di mantenere un regime di tutela sulle aree considerate nonché avanzare eventuali proposte di riclassificazione.

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 9 aprile 2018, n. 377, di approvazione del protocollo di intesa tra Regione Toscana, Comuni di Livorno, Collesalvetti, Rosignano Marittimo e Provincia di Livorno, per la verifica, ai sensi degli articoli 113 e 116 della l.r. 30/2015, del parco provinciale dei Monti Livornesi, delle ANPIL e dei SIR facenti parte del sistema integrato delle aree protette dei Monti Livornesi, che ha definito un percorso condiviso per concludere l'iter di verifica ed istituzione delle nuove aree protette accompagnato da un modello di gestione unitaria e coordinata ed ha istituito il "Tavolo dei sottoscrittori" per garantire il confronto nel corso del processo di verifica.

Preso atto che il protocollo di intesa, sottoscritto dagli enti sopracitati, riportava una prima proposta di riclassificazione delle aree interessate avanzata dai tre comuni come di seguito riportata:

- la trasformazione dei territori dell'attuale parco provinciale in una o più riserve naturali regionali; la trasformazione delle ANPIL "Parrana San Martino" e "Colognole" nel Comune di Collesalvetti, "Foresta di Montenero" e "Foresta Valle Benedetta" nel Comune di Livorno in aree contigue delle suddette riserve;

- l'istituzione di una nuova area contigua nel Comune di Rosignano Marittimo di collegamento tra la nuova riserva naturale regionale (Parco dei Monti livornesi in corso di verifica) ed il SIC in via di istituzione (corrispondente al SIR Monte Pelato);

- la trasformazione delle ANPIL "Torrente Chioma" nel Comune di Livorno e "Parco del Chioma" nel Comune di Rosignano Marittimo in un nuovo sito della Rete Natura 2000 (SIC/ZPS);

- la trasformazione dei SIR "Calafuria" e "Monte Pelato" in aree appartenenti alla Rete Natura 2000 (SIC/ZPS);

- la possibile individuazione di un nuovo SIC a mare o l'estensione del nuovo SIC/ZPS corrispondente al SIR Calafuria in corso di verifica, valutando l'opportunità di estendere le tutele previste dalla direttiva Habitat all'area marina costiera prospiciente Calafuria in considerazione dell'importanza delle biocenosi legate al coralligeno.

Dato atto che negli incontri svolti è stato confermato, da parte degli enti locali interessati, l'obiettivo di inserire la verifica di cui si tratta in una visione strategica ampia di

gestione e valorizzazione del territorio, al fine di garantire l'unitarietà del sistema già presente, individuando strumenti in grado di ricomporre la frammentazione delle aree a diversa tutela che garantiscano il superamento di visioni localistiche.

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 2019, n. 7 (Art. 113 e 116 l.r. 30/2015 - Verifica del Parco Provinciale dei Monti Livornesi, delle ANPIL e dei sir "siti di interesse regionale" facenti parte del sistema integrato delle aree protette dei Monti Livornesi - Programma per le attività di informazione e partecipazione), che, pur dando atto che la procedura di individuazione delle nuove aree non si configura quale atto di governo del territorio, ha ritenuto di attivare le forme di partecipazione previste dalla l.r. 65/2014, in considerazione del rilevante interesse manifestato dalla popolazione e dai portatori di interesse sulla verifica in corso.

Preso atto che, a cura del Garante regionale dell'informazione e della partecipazione, si sono svolti due eventi di partecipazione, rispettivamente in data 20 febbraio 2019, articolato in due sessioni rivolte ad associazioni, cittadini ed ordini professionali, ed in data 5 dicembre 2019, e che è stata attivata una forma di partecipazione digitale per la raccolta dei contributi partecipativi di chiunque vi avesse interesse.

Dato atto che, a seguito delle attività del tavolo istituito per l'attuazione del protocollo d'intesa sopra richiamato e del conseguente confronto tecnico, delle proposte pervenute dai comuni e dei contributi ricevuti in esito all'attività di partecipazione svolta:

- sono stati individuati i perimetri di massima e provvisori della nuova riserva e delle relative aree contigue da istituire;
- sono stati individuati, altresì, i perimetri dei nuovi proposti siti della Rete Natura 2000 (pSIC), tali da consentire il collegamento dei territori interessati anche sul piano ecologico-funzionale;
- sono state discusse le finalità, le forme e le modalità di gestione, nonché le misure di salvaguardia da applicare alla nuova riserva fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 49 della l.r. 30/2015.

Vista la proposta di deliberazione al Consiglio regionale 2 marzo 2020, n. 38, con cui la Giunta regionale ha trasmesso gli esiti della verifica, effettuata ai sensi degli articoli 113 e 116 della l.r. 30/2015, del Parco provinciale dei Monti Livornesi, delle ANPIL a corredo e dei siti di interesse regionale "Monte Pelato" e "Calafuria", facenti parte del sistema integrato delle aree protette dei Monti Livornesi.

Considerato che, ad esito della verifica effettuata,

con la medesima proposta di deliberazione al Consiglio regionale 38/2020, la Giunta regionale propone:

- l'istituzione della riserva naturale regionale "Monti Livornesi" cod. RRLI03 e delle relative aree contigue;
- la designazione del pSIC "Monti Livornesi" cod. Natura 2000 IT5160022 e del pSIC "Calafuria - area terrestre e marina" cod. Natura 2000 IT5160023, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat".

Preso atto che la proposta di deliberazione al Consiglio regionale 38/2020 è corredata dai seguenti elaborati:

- rapporto del Garante della comunicazione e della partecipazione sull'attività svolta (allegato A alla presente deliberazione);
- relazione del responsabile del procedimento (Allegato B alla presente deliberazione);
- misure di salvaguardia della riserva naturale regionale "Monti Livornesi" (Allegato C alla presente deliberazione);
- cartografia in formato .pdf della perimetrazione provvisoria della Riserva naturale regionale "Monti Livornesi" cod. RRLI03 e delle relative aree contigue (Allegato D alla presente deliberazione);
- cartografia in formato pdf della perimetrazione dei proposti siti di importanza comunitaria: pSIC "Monti Livornesi" cod. Natura 2000 IT5160022" e pSIC "Calafuria - area terrestre e marina" cod. Natura 2000 IT5160023 (allegato E alla presente deliberazione).

Considerato che la Quarta Commissione consiliare permanente, nella seduta del 14 maggio 2020, ha sentito gli enti locali territorialmente interessati ai sensi dell'articolo 46, comma 1, della l.r. 30/2015.

Ritenuto pertanto di procedere:

- all'istituzione della nuova riserva naturale regionale denominata "Monti Livornesi" (RRLI03), ai sensi dell'articolo 46 della l.r. 30/2015, corrispondente all'area già classificata come "Parco provinciale", con limitati aggiustamenti cartografici dovuti alla necessità di correggere alcuni errori materiali presenti nelle precedenti cartografie;
- all'individuazione, ai sensi del medesimo articolo 46, delle aree contigue alla riserva di nuova istituzione, ricomprendenti le aree dapprima classificate come ANPIL: "Parrana San Martino" e "Colognole" nel Comune di Collesalveti; "Foresta di Montenero" e "Foresta Valle Benedetta" nel Comune di Livorno", mentre le ANPIL "Torrente Chioma" nel Comune di Livorno e "Parco del Chioma" nel Comune di Rosignano Marittimo sono state inglobate nel pSIC "Monti Livornesi";
- all'individuazione del pSIC "Monti Livornesi", codice Natura 2000 IT5160022, ai sensi della Direttiva "Habitat" e dell'articolo 73 della l.r. 30/2015, comprendente il sir "Monte Pelato", tutte le ANPIL e l'area del parco provinciale sottoposte a verifica;

- all'individuazione dell'area denominata "Calafuria - area terrestre e marina" quale pSIC con il codice Natura 2000 IT5160023 ai sensi della Direttiva "Habitat" e dell'articolo 73 della l.r. 30/2015, comprendente anche il territorio già classificato quale SIR "Calafuria".

Dato atto che, a seguito dell'istituzione della nuova riserva e dell'individuazione dei pSIC sopra riportati:

- è concluso il procedimento di verifica delle seguenti aree protette istituite ai sensi della l.r. 49/1995:

a) Parco provinciale "Monti Livornesi";

b) ANPIL "Parrana San Martino" e "Colognole" nel Comune di Collesalveti;

c) ANPIL "Foresta di Montenero", "Foresta Valle Benedetta" e "Torrente Chioma" nel Comune di Livorno;

d) ANPIL "Parco del Chioma" nel Comune di Rosignano Marittimo.

- pertanto, le predette aree devono essere espunte dall'elenco regionale delle aree protette, nonché dall'elenco nazionale delle aree protette (EUAP), istituito ai sensi della l. 394/1991 e da ultimo approvato con decreto ministeriale 27 aprile 2010;

- a cura della Giunta regionale, occorre procedere all'inserimento della nuova riserva nell'elenco regionale delle aree protette di cui all'articolo 12, comma 4, lettera a), della l.r. 30/2015 e comunicare al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) la nuova istituzione, ai fini del suo inserimento nell'elenco nazionale EUAP;

- dal momento dell'istituzione della nuova riserva e dell'area contigua, ad eccezione di quanto richiamato nelle "Misure di salvaguardia" (allegato C), decadono i relativi strumenti di gestione costituiti dal piano e dal regolamento del Parco provinciale "Monti Livornesi", nonché dai regolamenti delle ANPIL, qualora non ricompresi in altri strumenti di competenza comunale.

Dato atto, inoltre, che:

- con la definizione della proposta dei nuovi pSIC: "Monti Livornesi" cod. Natura 2000 IT5160022" e "Calafuria - area terrestre e marina" cod. Natura 2000 IT5160023, ai sensi dell'articolo 73 della l.r. 30/2015, è concluso il procedimento di verifica dei due SIR "Calafuria" e "Monte Pelato" individuati dall'allegato D alla l.r. 56/2000;

- a cura della Giunta regionale, si dovrà procedere all'aggiornamento dell'elenco dei siti della Rete Natura 2000, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera a), della l.r. 30/2015, nonché alla trasmissione dell'individuazione dei due pSIC al MATTM ai fini della presentazione e formulazione alla Commissione europea dell'elenco dei siti di importanza comunitaria proposti, secondo quanto riportato all'articolo 73, comma 2, della l.r. 30/2015.

Ritenuto che ai nuovi proposti siti della Rete Natura

2000 ai applicano le misure di conservazione individuate per l'ambito marino e terrestre di cui all'allegato A della deliberazione della Giunta regionale 15 dicembre 2015, n. 1223 (Direttiva 92/43/CE "Habitat" - art. 4 e 6 - Approvazione delle misure di conservazione dei SIC "Siti di Importanza Comunitaria" ai fini della loro designazione quali ZSC "Zone Speciali di Conservazione"), rinviando a successivo atto la definizione delle opportune misure sito specifiche.

Dato atto che, agli esiti della verifica conclusa e della riclassificazione operata, risulta definito il "Sistema integrato delle aree protette dei Monti Livornesi - Isola di Biodiversità" costituito, oltre che dalla riserva stessa, dai siti della Rete Natura 2000, dalle aree di collegamento ecologico - funzionale di cui al d.p.r. 357/1997 e dagli ulteriori elementi riconosciuti dal piano di indirizzo territoriale di cui all'articolo 88 della l.r. 65/2014, dagli alberi monumentali di cui alla l. 10/2013, dalle specie di flora, fauna e habitat naturali e seminaturali nonché dai geositi di cui alla l.r. 30/2015, parte costitutiva del patrimonio naturalistico-ambientale regionale ai sensi dell'articolo 1 della medesima legge.

Verificato che l'articolo 46 della l.r. 30/2015 prevede, per l'istituzione di nuove riserve naturali regionali, che il Consiglio regionale provveda a:

indicare le finalità, le forme e le modalità di gestione e di finanziamento;

determinare la perimetrazione provvisoria della riserva e delle eventuali aree contigue;

individuare le misure di salvaguardia da applicare fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti delle riserve regionali.

Dato atto che:

- le finalità istitutive della Riserva "Monti Livornesi" rispondono a quanto indicato dall'articolo 4 della l.r. 30/2015 e risultano elencate all'articolo 2, comma 2, delle "Misure di salvaguardia" (allegato C), contraddistinte dalla necessità di garantire una visione unitaria degli elementi del patrimonio naturalistico-ambientale regionale di cui all'articolo 1 della l.r. 30/2015, che costituiscono il "Sistema integrato delle aree protette dei Monti Livornesi - Isola di Biodiversità";

- la gestione della riserva è di competenza della Regione Toscana, che può avvalersi dei soggetti individuati dall'articolo 12, comma 4, e dall'articolo 46, comma 3, della l.r. 30/2015. In particolare, l'articolo 4 delle misure di salvaguardia chiarisce che la visione unitaria del sistema integrato sopra richiamato deve essere perseguita attraverso una gestione coordinata delle aree a diversa tutela, valorizzando la partecipazione attiva delle comunità locali, anche attraverso l'istituzione di un tavolo di confronto rappresentativo degli enti e dei vari portatori di interesse presenti sul territorio;

- il finanziamento delle attività di gestione è a carico del bilancio regionale, come già in passato per il parco provinciale, e che troverà esplicito riferimento nel documento operativo annuale (DOA) previsto dall'articolo 12, comma 4.

Ritenuto di approvare, ai sensi del richiamato articolo 46 della l.r. 30/2015:

- le misure di salvaguardia, da applicarsi nel territorio della riserva e nelle aree contigue sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 49 della l.r. 30/2015 (allegato C);

- la perimetrazione provvisoria della riserva e delle aree contigue, definita dalla cartografia in formato .pdf allegata (Allegato D), mentre la perimetrazione definitiva sarà approvata con il regolamento di cui all'articolo 49 della l.r. 30/2015;

- la perimetrazione dei pSIC "Monti Livornesi" e "Calafuria - area terrestre e marina", definita dalla cartografia in formato .pdf in allegato (allegato E).

Dato atto ancora che:

- l'istituzione della riserva e l'individuazione dei nuovi siti della Rete Natura 2000 costituiscono, ai sensi dell'articolo 21 della l.r. 65/2014, aggiornamento del quadro conoscitivo del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico, approvato con del.cr. 37/2015 e che, pertanto, gli esiti della verifica sono conformi al piano stesso;

- ai sensi dell'articolo 49, comma 7, della l.r. 30/2015, il regolamento della riserva, da approvarsi successivamente, sarà assoggettato al procedimento di conformazione al piano paesaggistico PIT-PPR.

Dato atto, infine, che gli enti locali interessati dovranno procedere all'adeguamento degli atti di competenza, ove necessario.

Dato atto che i perimetri della riserva e delle relative aree contigue, nonché dei nuovi pSIC di cui si tratta, elaborati in formato shapefile e secondo gli standard di cui all'articolo 13, comma 4, della l.r. 30/2015, acquisiti sulle nuove basi cartografiche regionali (CTR) e con esse congruenti, saranno depositati a cura della Giunta regionale, ai sensi del decreto dirigenziale 7 giugno 2005, n. 3212, in formato digitale, quale archivio geografico ufficiale, presso il Settore Sistema informativo territoriale ed ambientale (SITA) della Regione Toscana, cui ne è demandata la conservazione, la manutenzione e la diffusione, nelle forme e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni e che eventuali modifiche allo stesso, dovute a mere esigenze di adeguamento cartografico, saranno effettuate, su richiesta del Settore Tutela della natura e del mare della Giunta regionale, dal medesimo Settore SITA, mediante l'aggiornamento del suddetto archivio geografico ufficiale.

DELIBERA

1. in esito alle verifiche svolte ai sensi degli articoli 113 e 116 della l.r. 30/2015 e sentiti gli enti locali territorialmente interessati ai sensi dell'articolo 46, comma 1, della medesima l.r. 30/2015, per le motivazioni espresse in premessa e richiamati il rapporto del Garante per l'informazione e la partecipazione (Allegato A), nonché la relazione del responsabile del procedimento (Allegato B) di:

- istituire la Riserva naturale regionale denominata "Monti Livornesi" (RRLI03), ai sensi dell'articolo 46 della l.r. 30/2015, corrispondente all'area già classificata come "Parco provinciale 'Monti Livornesi'", con limitati aggiustamenti cartografici dovuti alla necessità di correggere alcuni errori materiali presenti nelle precedenti cartografie;

- individuare, ai sensi del medesimo articolo 46, le aree contigue alla riserva di nuova istituzione, ricomprendenti le aree dapprima classificate come ANPIL: "Parrana San Martino" e "Colognole" nel Comune di Collesalveti; "Foresta di Montenero" e "Foresta Valle Benedetta" nel Comune di Livorno", mentre le ANPIL "Torrente Chioma" nel Comune di Livorno e "Parco del Chioma" nel Comune di Rosignano Marittimo sono inglobate nel pSIC "Monti Livornesi";

- individuare il pSIC "Monti Livornesi", codice Natura 2000 IT5160022, ai sensi della Direttiva "Habitat" e dell'articolo 73 della l.r. 30/2015, comprendente il SIR "Monte Pelato", tutte le ANPIL e l'area del parco provinciale sottoposte a verifica;

- individuare il pSIC "Calafuria - area terrestre e marina" codice Natura 2000 IT5160023 ai sensi della Direttiva "Habitat" e dell'articolo 73 della l.r. 30/2015, comprendente anche il territorio già classificato quale SIR "Calafuria".

2. di dare atto che, agli esiti della verifica conclusa e della riclassificazione operata, risulta definito il "Sistema integrato delle aree protette dei Monti livornesi – Isola di Biodiversità" costituito, oltre che dalla riserva, dai siti della Rete Natura 2000, dalle aree di collegamento ecologico-funzionale di cui al d.p.r. 357/1997 e dagli ulteriori elementi riconosciuti dal piano di indirizzo territoriale di cui all'articolo 88 della l.r. 65/2014, dagli alberi monumentali di cui alla l. 10/2013, dalle specie di flora, fauna e habitat naturali e seminaturali nonché dai geositi di cui alla l.r. 30/2015, parte costitutiva del patrimonio naturalistico-ambientale regionale ai sensi dell'articolo 1 della medesima legge.

3. di dare atto che, con l'istituzione della nuova riserva e l'individuazione delle relative aree contigue:

- è concluso il procedimento di verifica di cui all'articolo 113 della l.r. 30/2015 delle seguenti aree protette istituite ai sensi dell'abrogata l.r. 49/1995:

- Parco provinciale “Monti Livornesi”;
 - ANPIL “Parrana San Martino” e “Colognole” nel Comune di Collesalvetti,

- ANPIL “Foresta di Montenero”, “Foresta Valle Benedetta” e “Torrente Chioma” nel Comune di Livorno;

- ANPIL “Parco del Chioma” nel Comune di Rosignano Marittimo;

- che le predette aree devono essere espunte dall’elenco regionale delle aree protette, nonché dall’elenco nazionale delle aree protette (EUAP) istituito ai sensi della l. 394/1991 e da ultimo approvato con d.r. 27 aprile 2010.

- a cura della Giunta regionale, occorre procedere all’inserimento della nuova riserva nell’elenco regionale delle aree protette di cui all’articolo 12, comma 4, lettera a), della l.r. 30/2015 e comunicare al MATTM la nuova istituzione, ai fini del suo inserimento nell’elenco nazionale delle aree protette (EUAP);

- dal momento dell’istituzione della nuova riserva e dell’area contigua, ad eccezione di quanto richiamato nelle “Misure di salvaguardia”, di cui al punto successivo, decadono i relativi strumenti di gestione costituiti dal piano e dal regolamento del Parco provinciale “Monti livornesi”, nonché dai regolamenti delle ANPIL, qualora non ricompresi in altri strumenti di competenza comunale.

4. di approvare, ai sensi dell’articolo 46 della l.r. 30/2015:

- le misure di salvaguardia, da applicarsi al territorio della riserva ed alle aree contigue sino all’entrata in vigore del regolamento di cui al richiamato articolo 49 della l.r. 30/2015 (Allegato C);

- la perimetrazione provvisoria della riserva e delle aree contigue, definita dalla cartografia in formato .pdf allegata (Allegato D), mentre la perimetrazione definitiva sarà approvata con il regolamento di cui all’articolo 49 della l.r. 30/2015;

- la perimetrazione dei pSIC “Monti Livornesi” e “Calafuria - area terrestre e marina”, definita dalla cartografia in formato .pdf allegata (allegato E).

5. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 46 della l.r. 30/2015:

- le finalità istitutive della Riserva “Monti Livornesi” rispondono a quanto indicato dall’articolo 4 della l.r. 30/2015 e risultano elencate all’articolo 2, comma 2, delle “Misure di salvaguardia” (Allegato C), contraddistinte dalla necessità di garantire una visione unitaria degli elementi del patrimonio naturalistico-ambientale regionale di cui all’articolo 1 della l.r. 30/2015, che costituiscono il “Sistema integrato delle aree protette dei Monti livornesi - Isola di Biodiversità”;

- la gestione della riserva è di competenza della Regione Toscana, che può avvalersi dei soggetti individuati dall’articolo 12, comma 4, e dall’articolo 46,

comma 3, della l.r. 30/2015. In particolare, l’articolo 4 delle misure di salvaguardia chiarisce che la visione unitaria del Sistema integrato delle aree protette dei Monti Livornesi - Isola di Biodiversità, deve essere perseguita attraverso una gestione coordinata delle aree a diversa tutela, valorizzando la partecipazione attiva delle comunità locali, anche attraverso l’istituzione di un tavolo di confronto rappresentativo degli enti e dei vari portatori di interesse presenti sul territorio;

- il finanziamento delle attività di gestione è a carico del bilancio regionale, come già in passato per il parco provinciale, e che troverà esplicito riferimento nel Documento operativo annuale - DOA - previsto dall’articolo 12, comma 3.

6. di dare atto che, con la definizione della proposta dei pSIC “Monti Livornesi” cod. Natura 2000 IT5160022” e pSIC “Calafuria - area terrestre e marina” cod. Natura 2000 IT5160023, ai sensi dell’articolo 73 della l.r. 30/2015, è concluso il procedimento di verifica di cui all’articolo 116 della l.r. 30/2015 dei due siti di interesse regionale (SIR) “Calafuria” e “Monte Pelato” individuati dall’allegato D all’abrogata l.r. 56/2000.

7. di dare mandato alla Giunta regionale di trasmettere la deliberazione di individuazione dei pSIC al MATTM ai fini della presentazione e formulazione alla Commissione europea dell’elenco dei siti di importanza comunitaria proposti, secondo quanto previsto dall’articolo 73, comma 2, della l.r. 30/2015, nonché all’aggiornamento dell’elenco dei siti della Rete Natura 2000, secondo quanto previsto dall’articolo 12, comma 4, lettera a), della l.r. 30/2015.

8. di stabilire che ai nuovi proposti siti della Rete Natura 2000 si applicano le misure di conservazione individuate per l’ambito marino e terrestre dall’allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 15 dicembre 2015, n. 1223, rinviando a successivo atto la definizione delle opportune misure sito specifiche.

9. di dare atto che:

- l’istituzione della riserva naturale regionale e dei nuovi proposti siti della Rete Natura 2000 costituisce, ai sensi dell’articolo 21 della l.r. 65/2014, aggiornamento del quadro conoscitivo del piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico approvato con del. cr. 37/2015 e che, pertanto, gli esiti della verifica sono conformi al piano stesso;

- ai sensi dell’articolo 49, comma 7, della l.r. 30/2015, il regolamento della riserva, da approvarsi successivamente, sarà assoggettato al procedimento di conformazione al piano paesaggistico contenuto nel PIT - PPR;

- gli enti locali interessati, dovranno procedere all’adeguamento degli atti di competenza, ove necessario.

10. di dare atto, infine, che i perimetri della riserva e delle relative aree contigue nonché dei nuovi pSIC di cui si tratta, elaborati in formato shapefile e secondo gli standard di cui all'articolo 13, comma 4, della l.r. 30/2015, acquisiti sulle nuove basi cartografiche regionali (CTR) e con esse congruenti, sono depositati a cura della Giunta regionale, in formato digitale, quale archivio geografico ufficiale, presso il Settore Sistema informativo territoriale ed ambientale (SITA) della Regione Toscana, cui ne è demandata la conservazione, la manutenzione e la diffusione, nelle forme e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni e che eventuali modifiche allo stesso, dovute a mere esigenze di adeguamento cartografico, saranno effettuate, su richiesta del Settore Tutela della natura e del mare della Giunta regionale, dal medesimo settore SITA, mediante l'aggiornamento del suddetto archivio geografico ufficiale.

Il presente atto è pubblicato integralmente, compresi gli allegati A, B, C, D ed E, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

Il Presidente
Eugenio Giani

SEGUONO ALLEGATI

ALLEGATO A

RAPPORTO PRELIMINARE DEL GARANTE REGIONALE**PREMESSA.**

All'inizio di questo rapporto, due premesse metodologiche.

In primis, sulla disciplina partecipativa, in secondo luogo sul coinvolgimento del responsabile del procedimento e dell'ufficio competente nel percorso partecipativo.

Per quanto riguarda l'individuazione della disciplina partecipativa vigente ai fini della elaborazione del percorso partecipativo, deve ricordarsi che la disciplina della l.r. 65/2014 è stata successivamente completata e integrata con il regolamento regionale n. 4/R, emanato con DPGR del 14.2.2017, pubblicato sul BURT del 17.2.2017 ed entrato in vigore in data 18.2.2017, nonché con le Linee guida sui livelli partecipativi uniformi approvate con DGR n. 1112 del 16.10.2017, entrate in vigore in pari data.

Sia il regolamento regionale che le Linee guida, per espressa previsione, si applicano agli atti di governo del territorio avviati dopo la loro entrata in vigore.

Nel caso di specie con DGR n. 13 del 7.1.2019 è stato approvato l'avvio del procedimento in questione per la ridefinizione del sistema delle aree protette dei monti livornesi.

Pur non trattandosi di atto di governo del territorio, la Regione ha quindi optato di avvalersi facoltativamente della disciplina partecipativa di cui agli artt. 36 e ss. della l.r. 65/2014, incaricando conseguentemente a tal fine il garante regionale.

Al presente procedimento avviato quindi con la DGR n. 13 del 7.1.2019 si applicano il regolamento regionale n. 4/r/2017 e le Linee Guida di cui alla DGR n. 1112/2017.

Per quanto riguarda invece il coinvolgimento del responsabile del procedimento e dell'ufficio competente nel percorso partecipativo, preme precisare da un punto di vista metodologico che tutti i contributi pervenuti al Garante sono stati trasmessi per mail nella contestualità del loro arrivo al responsabile del procedimento e all'ufficio competente, presenti peraltro anche agli incontri pubblici.

Tale coinvolgimento ha consentito al responsabile del procedimento e all'ufficio competente di conoscere e valutare i contributi non al momento dell'invio del presente rapporto ma fin dall'inizio del percorso partecipativo, ovvero fin dall'avvio del procedimento.

Il presente rapporto, perciò, se da un lato evidenzia le attività di informazione e partecipazione svolte in conformità al programma delle attività allegato all'avvio, dall'altro espone sinteticamente, a valere quale proposta di contenuto di piano, i contributi pervenuti ai sensi della l.r. 65/2014, peraltro già conosciuti integralmente dal responsabile del procedimento e dall'ufficio competente nella contestualità del loro arrivo.

1. AVVIO DEL PROCEDIMENTO, PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE E INDIVIDUAZIONE DEL GARANTE.

Con la l.r. 19 marzo 2015, n. 30 "*Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale*" è stato stabilito di ridefinire i sistemi regionali delle aree naturali protette e della biodiversità, rispettivamente agli articoli 113 e 116 che, entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore.

Con la delibera n. 270 del 5 aprile 2016 la Giunta Regionale ha dato avvio alla verifica per la revisione delle ANPIL, dei Parchi provinciali e dei siti di interesse regionale promuovendo l'attività di concertazione di cui ai richiamati articoli 113 e 116 della l.r. 30/2015, così da garantire lo

svolgimento integrato delle connesse valutazioni anche di ordine tecnico scientifico tramite la convocazione di appositi tavoli di concertazione ai quali partecipano gli Enti locali e gli Enti parco coinvolti.

In detto procedimento è stato riscontrato che sul territorio dei Comuni di Rosignano Marittimo, Livorno e Collesalvetti sono presenti le seguenti tipologie di aree da sottoporre a verifica ai sensi dei richiamati articoli 113 e 116 della l.r. 30/2015, facenti parte del sistema integrato delle aree protette dei Monti Livornesi:

- il “Parco provinciale dei Monti Livornesi” (istituito con deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 936/1999 e n. 163/2000) dell’estensione di ca. 1.330 ettari;
- le Aree Naturali Protette di Interesse Locale – ANPIL “Parrana San Martino” e “Colognole” nel Comune di Collesalvetti, “Foresta di Montenero”, “Foresta Valle Benedetta” e “Torrente Chioma” nel Comune di Livorno e “Parco del Chioma” nel Comune di Rosignano Marittimo, per complessivi 1.970 ettari;
- i sir (Siti di interesse regionale) “Calafuria” nel Comune di Livorno e “Monte Pelato” nel Comune di Rosignano Marittimo;

A seguito di un costante confronto e di molteplici incontri, finalizzati all’elaborazione di una proposta di riclassificazione congiunta tesa a garantire la tutela naturalistica e la valorizzazione delle risorse ambientali dei rispettivi territori nell’ambito di una visione unitaria coerente e sistemica, in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra la Regione Toscana, i Comuni di Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo e la Provincia di Livorno per la verifica, ai sensi degli articoli 113 e 116 della l.r. 30/2015, del Parco provinciale dei Monti Livornesi, delle ANPIL e dei sir (siti di interesse regionale) citati.

Dagli incontri svolti sul territorio è emerso come il tema sia fortemente sentito dai portatori di interesse e dalla cittadinanza in generale.

Con la DGR n. 13 del 7.1.2019, quindi, nonostante la procedura di individuazione delle nuove aree non si configuri quale atto di governo del territorio, si è stabilito di attivare forme di partecipazione ai sensi della l.r. 65/2014, secondo il Programma per le attività di informazione e partecipazione allegato, avvalendosi del Garante regionale per la sua attuazione.

Di seguito si riporta, per comodità di lettura, il programma delle attività per esteso.

“... 7. PROGRAMMA PER LE ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Premessa

Sul territorio dei Comuni di Rosignano Marittimo, Livorno e Collesalvetti sono stati istituiti, ai sensi della L.R.49/95 (ora soppressa):

- *il “Parco provinciale dei Monti Livornesi” (istituito con deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 936/1999 e n. 163/2000) dell’estensione di ca. 1.330 ettari;*
- *le Aree Naturali Protette di Interesse Locale – ANPIL “Parrana San Martino” e “Colognole” nel Comune di Collesalvetti, “Foresta di Montenero”, “Foresta Valle Benedetta” e “Torrente Chioma” nel Comune di Livorno e “Parco del Chioma” nel Comune di Rosignano Marittimo, per complessivi 1.970 ettari;*
- *i sir (Siti di interesse regionale) “Calafuria” nel Comune di Livorno e “Monte Pelato” nel Comune di Rosignano Marittimo;*

La nuova legge regionale “norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale”, L.R.T 30/2015, non prevede più gli istituti del parco provinciale e dell’area naturale protetta di interesse locale (ANPIL) precedentemente normati dalla L.R.T. 49/1995 e agli Art.113 e 116, dispone la verifica di tali istituti valutandone la loro ascrivibilità ad una delle tipologie previste dagli art.2 e 6 della medesima legge (parchi o riserve regionali).

Sin dall’entrata in vigore della L.R. 30/2015, si è avviato un costante confronto tra la Regione ed i Comuni di Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo, per l’elaborazione di una proposta di riclassificazione congiunta, tesa a garantire la tutela naturalistica e la valorizzazione delle risorse

ambientali dei rispettivi territori nell'ambito di una visione unitaria coerente e sistemica. Tale confronto si è concretizzato con la sottoscrizione, in data 21 maggio 2018, di un protocollo d'intesa ove le parti condividono una proposta di trasformazione delle aree ed uno specifico percorso che prevede i necessari approfondimenti tecnici e verifiche di coerenza propedeutici all'istituzione dei nuovi vincoli.

Il protocollo d'intesa quindi rappresenta il punto di partenza istituzionale per procedere all'istituzione delle nuove aree.

L'informazione e la partecipazione

La procedura di individuazione delle nuove aree non si configura quale atto di governo del territorio ed, in quanto tale, non rientra nel campo di applicazione dell'art.36 della L.R.T. 65/2014 "norme per il governo del territorio" che detta particolari disposizioni per l'informazione e la partecipazione dei cittadini alla formazione degli atti.

Da precedenti incontri già svolti sul territorio è emerso come il tema sia fortemente sentito dai portatori di interesse e dalla collettività in generale registrando un'incisiva richiesta di partecipazione, tenuto conto delle eventuali future ricadute della trasformazione delle aree di cui si tratta sugli atti di governo del territorio vigenti.

Per tali ragioni si ritiene opportuno, oltre che utile per una migliore formazione degli atti, applicare anche nel presente procedimento la disciplina partecipativa di cui agli artt. 36 e ss della lr 65/2014, del regolamento regionale n. 4/r/2017 e delle linee guida approvate con DGR 1112/2017. Trattandosi di un procedimento di competenza regionale si ritiene a tal fine necessario avvalersi del Garante regionale dell'informazione e della partecipazione di cui all'art.39 della L.R.T. 65/2014.

D'altra parte la modifica degli istituti ambientali ad oggi in essere e la definizione di misure di salvaguardia propedeutici al futuro regolamento hanno delle ricadute sugli atti di governo del territorio; ciò motiva maggiormente il coinvolgimento del Garante regionale.

Partendo dagli indirizzi politici già espressi nell'ambito del protocollo d'intesa del 21 maggio 2018, l'attività di partecipazione sarà finalizzata ad esaminare e discutere le eventuali problematiche che ne possono derivare e fornire elementi utili per le scelte attuative dell'atto di indirizzo.

- Ai sensi degli art. 113 e 116 della L.R.T. 30/2015 l'autorità competente all'istituzione di nuove riserve regionali e di nuovi siti natura 2000 è la Regione Toscana.
- Il responsabile del procedimento è individuato nel dirigente del Settore Tutela della Natura e del Mare
- Il Garante dell'informazione e partecipazione è individuato nel Garante regionale ai sensi del Capo V, Titolo II della L.R. n.65/2014

Attività di informazione e partecipazione con indicazione dei tempi di attuazione

L'attività di partecipazione è svolta ai sensi degli artt. 36 e ss della lr 65/2014, del regolamento regionale n. 4/r/2017 e delle Linee Guida approvate con DGR 1112 del 16 ottobre 2017.

Pertanto verrà creata sulla pagina web del garante una apposita pagina web dedicata al presente percorso indicando anche l'indirizzo di posta del garante regionale.

Nella sezione informazione verranno pubblicati gli atti del procedimento, il presente programma e il rapporto del garante.

Nella sezione partecipazione verrà pubblicato il documento di sintesi dei contenuti dell'atto di cui si tratta, formulato dalla struttura regionale competente.

Verrà poi predisposto nella sezione partecipazione un form, ovvero una forma di partecipazione digitale attraverso il quale sia possibile per chiunque vi abbia interesse a partecipare inoltrare le proprie osservazioni/contributi.

Il form rimane aperto per 60 giorni.

Al fine di consentire il più diretto coinvolgimento di tutti i soggetti interessati si prevedono anche due incontri pubblici:

1° incontro nel periodo dicembre 2018/gennaio 2019.

nella fase iniziale di costruzione degli elaborati tecnici attuativi dell'atto di indirizzo.

L'incontro si terrà congiuntamente ai Soggetti istituzionali sottoscrittori dell'intesa e sarà rivolto alle Associazioni di categoria, alle Associazioni ambientaliste, agli Ordini professionali ed alla popolazione per la presentazione degli obiettivi e dei contenuti del procedimento.

Successivamente all'incontro, vi sarà la predisposizione di form digitale idoneo del format sopra richiamato idoneo a raggiungere chiunque abbia interesse a partecipare, con possibilità di acquisizione di contributi per un periodo di 60 giorni.

2° incontro nel periodo aprile-maggio 2019

nella fase avanzata della costruzione degli elaborati tecnici attuativi dell'atto di indirizzo dopo aver recepito eventuali indicazioni raccolte con il form digitale

L'incontro si terrà congiuntamente ai Soggetti istituzionali sottoscrittori dell'intesa e sarà rivolto alle Associazioni di categoria, alle Associazioni ambientaliste, agli Ordini professionali ed alla popolazione per la presentazione degli obiettivi e dei contenuti del procedimento

In fase di approvazione dell'atto conclusivo per la riclassificazione delle aree di cui si tratta, infine, sarà allegata alla DGR di proposta al CR il rapporto del Garante regionale sull'attività svolta nonché la relazione del Responsabile del Procedimento in merito agli esiti delle osservazioni/suggerimenti pervenuti nel corso di svolgimento della fase di partecipazione..”

2. ATTIVITA' DI INFORMAZIONE

2.1. Coerentemente con il programma sopra citato, è stato creato sulla pagina web del garante regionale un link denominato “Informazione e partecipazione” accedendo al quale si apre la pagina web a ciò dedicata.

In tale pagina viene preliminarmente riportato il programma delle attività di informazione e partecipazione e l'indirizzo di posta elettronica del garante (garante@regione.toscana.it).

Di seguito due Sezioni: “Sezione informazione” e “Sezione Partecipazione”, ovvero due link alle relative pagine.

Nella pagina denominata “Sezione informazione”, sono stati pubblicati tutti gli atti pubblici via via adottati in relazione al Piano, nonché in futuro il rapporto preliminare e quello definitivo del garante, come previsto dal programma delle attività.

Nella stessa pagina, vi è poi il link “procedure di partecipazione per il piano regionale cave”, attraverso il quale si accede all'altra “Sezione partecipazione”, dove sono riportate via via tutte le comunicazioni del Garante verso la collettività in ordine alla tempistica procedimentale dell'attività di partecipazione, ma soprattutto sia una sintesi dei contenuti.

Preme sottolineare come la sintesi dei contenuti del piano è stata pubblicata al fine di garantire una miglior comprensione del piano da parte di tutti e agevolarne così la partecipazione.

La pubblicazione della sintesi suddetta realizza peraltro sia il livello prestazionale della “accessibilità”, di cui all'art. 16 comma 2 lett. a) del regolamento regionale n. 4/R, sia il livello

partecipativo uniforme di cui all'art. 3, comma 2, lett. a) delle Linee guida, ancorchè entrati in vigore medio tempore.

La creazione di tale pagina web garantisce dunque la disponibilità e accessibilità delle informazioni a chiunque vi abbia interesse.

Occorre tuttavia dar conto delle ulteriori e specifiche attività di informazione svolte al fine di favorire il percorso partecipativo.

2.2. Destinatari delle attività di informazione e partecipazione coinvolti.

La l.r. 65/2014 si rivolge a "chiunque vi abbia interesse", ovvero ad una generalità indistinta di interessati, cosicchè risulta imprescindibile la creazione di una pagina web che garantisca la disponibilità e accessibilità delle informazioni a chiunque.

Considerata la diversa attitudine degli interessati di avvalersi o meno di modalità digitali per l'informazione, si è ritenuto inoltre opportuno avvalersi anche della Fondazione Sistema Toscana, per la realizzazione di diverse campagne di informazione lungo tutto il percorso partecipativo.

Tali attività risultano meglio descritte nel report di FST allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 1)

3. ATTIVITA' DI PARTECIPAZIONE.

3.1. Coerentemente con quanto previsto nel programma delle attività di informazione e partecipazione, il Garante ha attivato sulla pagina web del Garante nella "Sezione partecipazione" un FORM ovvero un modulo digitale attraverso il quale raccogliere contributi partecipativi da parte di chiunque vi abbia interesse con la facoltà di georeferenziare il proprio contributo partecipativo, grazie a geoscopio.

Tale forma di partecipazione coinvolge necessariamente tutti i cittadini singoli e associati e i soggetti interessati e al tempo stesso tiene conto della scala e tipologia di piano.

Difficilmente, infatti, si riuscirebbe a raggiungere chiunque vi abbia interesse sull'intero territorio regionale.

Il form è rimasto attivo dal 20.2.2019 al 20.4.2019 e dal 19.12.2019 al 3.1.2020 sulla pagina web del garante.

Tramite il form sono pervenuti n. 20 contributi partecipativi.

3.2. Sono stati organizzati quindi due incontri pubblici.

Il primo, in data 20.2.2019 a Livorno nel Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, articolato in due sessioni, una rivolta a Associazioni venatorie, associazioni di categoria e Ordini professionali, la seconda rivolta a Associazioni ambientaliste, volontariato e cittadinanza.

Il secondo, in data 5 dicembre 2019 a Livorno, stesso sito, rivolto alla collettività.

Tutti gli incontri sono stati ampiamente pubblicizzati e partecipati e in tale sede sono pervenuti diversi contributi partecipativi, riportati al punto 4.3.

A ciascun incontro, oltre al garante in veste di moderatore, erano presenti anche l'Assessore regionale competente e il responsabile del procedimento al fine di poter dialogare con i partecipanti da un punto di vista politico e tecnico.

Gli incontri sono stati registrati (dando previo avviso ai partecipanti) al fine di poter riportare correttamente i contributi partecipativi che sarebbero stati presentati e di cui si dà conto al punto che segue.

4. CONTRIBUTI PARTECIPATIVI PERVENUTI.

Il percorso partecipativo è iniziato in data 20.2.2019 e si è concluso quindi il 3.1.2020.

4.1. Contributi pervenuti complessivamente.

Considerando i contributi acquisiti nei due incontri pubblici, il cui contenuto viene riportato al successivo punto 4.2., i contributi inviati ad oggi complessivamente sono risultati n. 48, compresi quelli inviati tramite form.

Nella scheda di cui all'All. 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, sono indicati i n. 20 contributi scritti pervenuti tramite i due form, specificando il mittente, la categoria di appartenenza, nonché la sintesi del singolo contributo partecipativo.

4.2. Contributi pervenuti durante i tre incontri pubblici.

Gli incontri pubblici del 20.2.2019 e del 5.12.2019 sono stati partecipati sia dai soggetti invitati che dalla collettività.

Ciascun incontro è stato registrato e di tale registrazione è stato dato avviso ai partecipanti fin dall'inizio, per consentire l'acquisizione corretta del contributo ai sensi della l.r. 65/2014.

Di seguito si riportano perciò sinteticamente gli interventi e i contributi presentati durante i tre incontri.

4.2.1. Incontro del 20.2.2019

Prima sessione

- 1) Paolo Pasquinelli, biologo. Tre sono gli argomenti: la bonifica, la conservazione e la cartellonistica. La bonifica è necessaria perché alcune aree dei monti livornesi sono pattumiera, anche dentro il parco. La conservazione è una priorità della biodiversità individuando i soggetti da proteggere. La cartellonistica è indispensabile per poter controllare, a cominciare dal divieto di scarico nelle piazzole.
- 2) Andrea Costanzo, Presidente Dottori Agronomi Provincia di Livorno: La conservazione senza una corretta manutenzione porta conseguenze negative. Il dissesto parte dalle zone collinari. Sono territori antropizzati e le esigenze naturalistiche devono essere temperate con altre esigenze. Il territorio non va ingessato. Si sollecitano quindi interventi pubblici per la difesa dei territori forestali, occorre una selvicoltura sostenibile.
- 3) Museo di Storia Naturale del Mediterraneo. La presunta mancanza di gestione del territorio non è necessariamente alla base dei disastri naturali. Un bosco può essere gestito in più modi.
- 4) Guida ambientale escursionistica. Dopo la conservazione della natura la questione più importante è il turismo, comprese le attività agrosilvopastorali. La sentieristica e la cartellonistica è importante e va incrementata. I rifiuti abbandonati sono un problema presente. La caccia può essere presente, ma impedisce l'attività turistica nel periodo della caccia al cinghiale. Nelle aree contigue il taglio forestale va gestito diversamente dal passato.
- 5) ATC Livorno. Nelle aree contigue si dovrà fare un regolamento di accesso. La caccia è consentita, ma ci sono gli appostamenti fissi. L'Atc ha le competenze per dare un contributo ad una gestione corretta dei Monti livornesi, essendo noi a gestire economicamente anche i

territori in cui esistono aziende agricole. La sentieristica manca e va incentivata. E' grazie al mondo venatorio che viene mantenuta la sentieristica, vengono effettuate le segnalazioni delle discariche e altro. Chiediamo alla Regione di essere presi in considerazione.

- 6) Utente del territorio: le cartucce dei territori invadono il nostro territorio.

Seconda sessione

- 7) Presidente WWF Livorno. Siamo soddisfatti di essere arrivati a questo punto. Ci auguriamo che tutti i Comuni interessati introducano sostanziali modifiche nel definire i vari istituti ambientali.
- 8) Presidente Associazione Calafuria. Il progetto "sic a mare" è stato sostenuto dalla nostra associazione. Dobbiamo valorizzare il territorio di Calafuria.
- 9) Salvini. Sono favorevole alla creazione di queste aree protette perché l'agricoltura non può essere fatta in maniera intensiva ma nel rispetto dell'ambiente. Noi facciamo volentieri anche la pulizia dei boschi, ma non possiamo essere lasciati soli. Siamo in una fase importante per queste aree perché dobbiamo disciplinare la gestione e il controllo di queste aree, ma la tutela non può diventare un ulteriore vincolo a carico delle popolazioni. Diversamente espropriate le aree, farli diventare demaniali in modo da non caricare su di noi oneri e responsabilità.
- 10) Libera cittadina di Livorno. Questa frammentazione dei territori e delle forme di tutela porterà ad una gestione frammentata. Si pensi anche all'acquedotto leopoldino che non è gestito. Se c'è una visione frammentata dei territori con questa modalità, non è meglio farlo diventare un Ente parco? Perché non sfruttiamo questo territorio per il turismo lento e per i cammini, finanziati dalla Regione?
- 11) C'è un patrimonio variegato da tutelare. Partiamo dal costruire sentieristica e cartellonistica. Non è possibile però delegare alle associazioni e al volontariato la manutenzione e gestione delle strutture. Creiamo opportunità di lavoro.
- 12) Libera cittadina impegnata nella forestazione. Noto che i boschi non sono tutelati, che nelle aree di sosta vi sono rifiuti abbandonati senza controllo, che manca la segnaletica, che i cacciatori sono senza controllo. Segnalo che questo è un polmone verde e che potrebbe costituire occasione di lavoro per molti.
- 13) Ci sono problemi anche per la parte sud di Livorno, fuori dal perimetro interessato dal percorso in questione?
- 14) Assessore del Comune di Rosignano marittimo con delega ai parchi. Oggi siamo a questo punto perché dopo la lr 30/2015 abbiamo lavorato giungendo ad un protocollo di intesa e il presente percorso ha lo scopo di trovare modalità di gestione migliori di questi territori. Anche la cultura è un tema da porre al centro.
- 15) Assessore comunale di Collesalveti. C'è una scelta politica dei tre Comuni nella stipula di un Protocollo di Intesa. Quello che viene suggerito dalla collettività deve essere portato dentro questo procedimento, guardando alla sostanza e non al nome degli istituti ambientali. Il problema vissuto fino ad oggi è l'assenza totale di gestione. E' questo che dobbiamo prevedere e disciplinare. Quindi massima attenzione alla gestione.
- 16) Assessore del Comune di Livorno. Questo percorso è stato deciso all'unanimità del Consiglio Comunale. Vogliamo concluderlo velocemente e chiedo la massima collaborazione.

- 17) Gazzetti, Vicepresidente della Commissione Ambiente Regionale. Non dobbiamo impuntarsi sulle definizioni, ma condividere un obiettivo. Sulla gestione integrata c'è una convergenza e un'unità di intenti. Dobbiamo fare un passo in avanti.
- 18) Patrizia Riva. Occorre ottimizzare le risorse di personale anche dell'Unione dei Comuni.

4.2.2. Incontro del 5.12.2019

- 1) Paolo Pasquinelli, biologo. Manca un discorso sul monitoraggio in runtime. Il territorio sta cambiando velocemente. Per i punti h) e g), ovvero ricerca e didattica, occorre prevedere finanziamenti per fare ricerca e didattica. Non si parla più di trasformazione di aree da sir a sic. Al tavolo manca il museo. Occorre coinvolgere persone del luogo al tavolo.
- 2) Diego Guerri, Occhi sulle colline, wwf livorno. Chiedo che il percorso iniziato si concluda prima delle elezioni. Al tavolo devono esserci anche le associazioni ambientaliste e quelle che si occupano di ricerca. La frammentazione che c'è in questo territorio emergerà nella scrittura del regolamento. Quali sono i prossimi passaggi e i tempi?
- 3) Silvano Righi. Associazione cacciatori. Prendo nota con favore che gli ATC sono parte di questa nuova disciplina.
- 4) Presidente Atc Livorno. Le istituzioni quali sono gli Atc devono esprimere le loro prerogative e gli Atc sono indispensabili in questa regolamentazione. Il cacciatore è un presidio per la vigilanza antincendio e per la sentieristica.
- 5) Roberto Branchetti, gruppo paleontologico. Nella proposta da voi elaborato non c'è alcun riferimento alle emergenze archeologiche. Mancano inoltre Poggio alle Fate, Poggetto Lungo e Montauto che invece a mio avviso vanno inseriti. Volevo inoltre segnalare l'abbandono delle aree rurali e vi segnalo la Valle del Chioma. Gli interventi massicci fatti sui fiumi non hanno considerato le zone riparie.
- 6) Mario Lupi. Grazie di aver accolto la proposta del Miglio Magico. Invito a deliberare entro fine mandato.
- 7) Andrea Cateni, esponente comitato Valle del Chioma. Occorre mantenere le strade e obbligare i cacciatori a raccogliere le cartucce.
- 8) Irene Strati. Studiamo itinerari verdi in città. Sarebbe auspicabile un sistema integrato del verde urbano con il parco delle colline livornesi, anche sotto il profilo della segnaletica e sentieristica, ovvero corridoi verdi tra la città e il parco.
- 9) Pierini Stefano, escursionista in mountain bike. Ci sono strade completamente abbandonate, vanno fatti gli argini e i canali di scolo. Sono strade impraticabili da tutti, anche dal servizio antincendio.
- 10) Moranino Caterina. Su Valle del Chioma la Regione sta intervenendo sul fiume, ma la strada si sta distruggendo. Occorre fare manutenzione.

5. RISULTATI DELLE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE.

Le attività di informazione e partecipazione sono state realizzate nel pieno rispetto del programma delle attività allegato all'avvio del procedimento, attuando peraltro i livelli prestazionali del regolamento regionale n. 4/r e i livelli partecipativi uniformi delle Linee guida, ancorché non vincolanti, in quanto entrati in vigore medio tempore.

All'esito della partecipazione espletata tra l'avvio del procedimento e l'adozione del piano, spetta al garante ai sensi della l.r. 65/2014 presentare i risultati della partecipazione al responsabile del procedimento ai fini della elaborazione dei contenuti del piano, affinché l'Amministrazione procedente decida in merito motivando adeguatamente.

Da un punto di vista metodologico, come già ricordato, tutti i contributi pervenuti sono stati immediatamente inviati al responsabile del procedimento e all'ufficio competente che hanno quindi

potuto acquisirli individualmente e integralmente nel loro contenuto nella contestualità del loro invio e risultano quindi agli atti del procedimento.

In questa sede viene allegata al presente rapporto, costituendone parte integrante e sostanziale dello stesso, la tabella dei contributi scritti complessivamente pervenuti nella quale viene riportata una sintesi di ciascun contributo (All. 3), nonché i contributi raccolti nei due incontri pubblici di cui al punto 4.2. del presente rapporto.

Considerato il grado di dettaglio di ciascun contributo, si rinvia a tali allegati per l'esame del singolo contributo.

Si ritiene comunque opportuno evidenziare per macrotemi quanto emerso dai contributi partecipativi in relazione ai contenuti.

- A) **Perimetrazione.** Vi è una richiesta di modifica della perimetrazione sia dell'area protetta che dell'area contigua in ragione delle diverse esigenze da tutelare in relazione allo specifico sito e meglio descritte nel singolo contributo al quale si rinvia.
- B) **Modalità di gestione.** A fronte di una gestione assente e frammentata dello stato attuale di queste aree, occorre che venga regolamentata la gestione delle aree protette e dell'area contigua, anche distintamente, specificando ruoli e responsabilità dei soggetti istituzionali, impiegando personale, senza delegare al volontariato e all'associazionismo compiti e funzioni pubbliche in relazione ai territori da tutelare ma anche alla valorizzazione degli immobili pubblici ivi ricompresi. Il riscontrato stato di abbandono dei territori deve essere quindi oggetto di specifica disciplina di regolazione tesa a riqualificare, tutelare e assegnare a ciascun ente ruoli e funzioni. Deve essere istituito un tavolo tecnico permanente nel quale deve essere riconosciuto un ruolo proprio all'ATC, nonché ai rappresentanti delle varie associazioni di categoria, unitamente ai soggetti istituzionali. Prevedere modalità gestionali per la manutenzione di fiumi e strade.
- C) **Vigilanza e controllo.** Deve essere aumentata la vigilanza e il controllo a fronte di abbandono incontrollato di rifiuti e di mancanza di rispetto delle regole da parte degli utenti. In particolare, emergono esigenze a volte conflittuali quali l'attività venatoria e l'attività di turismo e mobilità lenta, rispetto alle quali solo una attività di vigilanza e controllo continua può garantirne una compresenza pacifica all'interno delle aree interessate. Pertanto, l'aumento del personale destinato alla vigilanza e l'aumento della cartellonistica relativa ai divieti nelle aree interessate e l'applicazione delle sanzioni da parte degli organi di controllo risultano imprescindibili per eliminare lo stato di abbandono dei territori e l'assenza di controlli attuale.
- D) **Regolamentazione.** Deve essere adottato un unico regolamento che attui i diversi gradi di tutela e il cui procedimento deve essere condiviso in maniera trasparente con le associazioni interessate. La regolamentazione deve avere ad oggetto prioritariamente la conservazione della biodiversità, individuando le specie da proteggere, destinando un'area a riserva integrale, destinando a superficie boscata ampi territori, disciplinando compiutamente la gestione forestale e l'autorizzazione ai tagli boschivi. La regolamentazione deve prevedere risorse e incentivi e forme di collaborazione con l'associazionismo. La regolamentazione deve intervenire anche sulle necessità di manutenzione di fiumi e strade.
- E) **Attività non compatibili.** Devono essere individuate specificatamente le attività incompatibili con i diversi gradi di tutela dell'area protetta e con l'area contigua. Fermo restando la necessità di bonifica di aree sulle quali sussiste abbandono di rifiuti, nelle aree

contigue devono essere considerate come incompatibili le attività estrattive, trial, quad, addestramento militare, motocross

- F) Viabilità e sentieristica.** Viene richiesto da più parti di incrementare la cartellonistica e la sentieristica. Devono essere tracciati i sentieri, ma ancor prima dettate regole per la segnatura, l'individuazione del sentiero e il riconoscimento della rete sentieristica ufficiale, implementando anche la sentieristica locale nella RET. Occorre implementare la segnaletica della sentieristica e stipulare convenzioni con associazioni per la manutenzione dei sentieri.
- G) Attività venatoria.** Occorre una regolamentazione precisa dell'attività venatoria nelle aree contigue. Si richiede il censimento inoltre della superficie cacciabile e il censimento di lupi e ungulati, nonché la revisione del Piano faunistico venatorio.

Si invia al responsabile del procedimento e per suo tramite all'Amministrazione procedente il presente rapporto con i relativi allegati, affinché decida motivando adeguatamente sui risultati della partecipazione ai sensi della l.r. 65/2014.

Il Garante Regionale della informazione e partecipazione.
(Avv. Francesca De Santis)

Allegati:

1. Report delle attività di informazione realizzate da Fondazione Sistema Toscana
2. Contributi pervenuti tramite form ai sensi della l.r. 65 – Tabella di sintesi

ALLEGATO 1 – REPORT ATTIVITA' DI FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA

ALLEGATO 2
TABELLA DEI CONTRIBUTI PARTECIPATIVI

18/2/2020

Zimbra

Zimbra

garante@regione.toscana.it

Attività 2019 Monti Livornesi**Da :** Davide De Crescenzo <d.decrescenzo@fst.it>

ma

Oggetto : Attività 2019 Monti Livornesi**A :** garante <garante@regione.toscana.it>

Ciao Francesca,

abbiamo estrapolato i dati richiesti dal report.

Ci aggiorniamo,

D.

	POST su FB fondazione	LINK	Perso raggio
29 novembre 2019	Livorno 5 dicembre dalle 15 alle 18 presso l'Auditorium del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo \uD83D\uDC33 il secondo incontro di partecipazione per la ridefinizione del sistema integrato delle aree protette dei Monti Livornesi ▲	https://business.facebook.com/fondazione.sistematoscana/photos?type=3&theater	281

	Newsletter per GARANTE	Oggetto	Iviata a ...	Aperta dal ...	Hanno cliccato ai link presenti nel testo il ...	Testo Newsle
15 febbraio 2019	Monti livornesi e sistema integrato Regular * OP - Sindaci e Province Sent ven, febbraio 15th 5:17 PM to 283 recipients	Monti Livornesi E Sistema Integrato	283	15,60%	0,70%	https://mailchi.mp/livornesi-e-sistema-integrato

ARTICOLI e VIDEO

<https://www.intoscana.it/it/dettaglio-video/monti-livornesi-garante/>video > <https://youtu.be/cat4fnu0nHg><https://www.intoscana.it/it/dettaglio-video/monti-livornesi-il-patrimonio-comunitario-delle-aree-protette/>video > https://youtu.be/E-e2eX_r9BE<https://www.intoscana.it/it/ambiente/articolo/monti-livornesi-un-percorso-partecipato-per-le-aree-protette/>

-

Fondazione Sistema Toscana

Via Duca d'Aosta, 9 - 50129 Firenze

Tel +39 055 2719012

Fax +39 055 489308

www.fondazione.sistematoscana.it

TEMI	Contributi partecipativi pervenuti	Soggetti	Note
PERIMETRAZIONE	connessione tra le aree di proposta SIC di Monte Pelato Chioma e Calafuria e tra queste ed un SIC a mare	Occhi sulle Colline	La perimetrazione proposta è frutto di un'ampia condivisione con i Comuni. Il percorso è partito dagli obiettivi condivisi nell'intesa che successivamente sono stati rivisti in ampliamento proprio sulla base delle sollecitazioni pervenute in sede di partecipazione.
	SIR Monte Pelato oltre che SIC si richiede la possibilità di inserirlo a pieno titolo all'interno della Riserva.	Occhi sulle Colline	Tutti i Contributi pervenuti che riguardano l'inclusione o meno di aree all'interno dei vari istituti previsti sono stati presi in debita considerazione e molti di loro accolti
	Più in generale auspichiamo la possibilità di far entrare nuove aree nella Riserva Regionale che, escludendo le aree contigue, rimarrebbe di nuovo confinata a tre piccoli fazzoletti di terra disarticolati.	Occhi sulle Colline	La scelta finale è frutto della conciliazione, sul piano politico, di aspetti contrapposti tra conservazione e sviluppo.
	Poggio Corbolone (ex Anpil) – inserimento in mappa e Riserva	Occhi sulle Colline	Il percorso tuttora non preclude la possibilità di uno sviluppo futuro che potrà avere tanto maggior successo quanto più sarà efficace la gestione delle istintive riserve anche in termini di valorizzazione economica e sociale delle aree tutelate.
	Nel Comune di Livorno - ampliamento della Riserva nelle seguenti aree: -area "Poggetti" (in prossimità del Podere della Puzzolente) -area a Nord del Rio Paganello (area terra Bianca) -area Monte la Poggia -sorgente del Sassorosso e l'affioramento del Sasso rosso ampliamento Riserva	Occhi sulle Colline	
	Nel Comune di Collesalvetti - ampliamento della Riserva nelle seguenti aree: - tra Parrana san Martino e Colognole (Calvario, Poggio Stipeto e Campogrande) - Sorgenti dell'Acquedotto Leopoldino (oggi anpil), - tutta l'area delimitata a est dalla SP delle Capanne e a ovest dal Sentiero 199 "Strada del Mille (includendo i rilievi e le fortezze d'altura di Poggio alle Fate, Poggio Gabbruccio, Poggio Lungo e Monte Auto)	Occhi sulle Colline	
	- bacino idrografico del Torrente Morra, dall'area già compresa nell'ex ANPIL di Colognole fino alla sua confluenza nel Tora (per tutelare la sua vegetazione ripariale particolarmente ricca e la presenza unica di specie rare quali la Cavalletta dello Schiavazzi e la Rana Italica)	Occhi sulle Colline	1
	Estensione a nord e sud del SIR Calafuria -SIC a nord dal Rio Maroccoe al rilievo del Monte Burrone e di estenderlo a sud includendo la valle del Bairo Calignai e il rilievo di Poggio alle Monachine delimitato dalla SP Circuito di Montenero (area già oggi oggetto di numerose escursioni naturalistiche di grande rilievo)	Occhi sulle Colline	
	Nel Comune di Rosignano Marittimo : - ampliamento del Sir Monte Pelato - Poggetti - individuare percorso (corridoio verde)lungo argine Fiume Finc di collegamento alla strada dei Cavalleggeri e quindi all'area archeologica di Vada	Occhi sulle Colline	
	- Ampliamento pSIC Calafuria - collegamento tra pSic Calafuria e p.Sic Torrente Chioma attraverso un altro SIC - Conversione in Sic delle anpil Foresta Montenero e Foresta Valle benedetta e creazione area di collegamento tra le stesse - estensione e conversione in Sic dell'area Poggio Corbolone	Museo	

<p>- Anpil Parrano San Martino e Colognole ampliamento e conversione in SIC</p>	<p>Elaborazione di una "zonizzazione" dell'area protetta che preveda aree a diversa intensità di protezione che siano da "collante" tra le zone di Riserva Regionale ed i Sic e che includa l'attuale prevista "area contigua" nella zona a protezione più "blanda", ma pur sempre interna alla Riserva. progettare una vera e propria area contigua buffer intorno ad un'area protetta siffatta.</p>	<p>Associazione Sivatica</p>	<p>Il contributo è stato tenuto in debita considerazione nel suo senso generale ma trova alcune difficoltà di tipo giuridico nella sua completa</p>
<p>Estensione dell'Area MAB (al momento nel comune di collesalveti) a tutto il sistema integrato delle aree protette</p>	<p>attenta revisione delle Aree Contigue individuate, al fine di limitare al massimo l'incidenza con l'esercizio venatorio. Il corridoio tracciato per collegare le due Arce protette dei Monti Livornesi, potrebbe essere oggetto di una attenta ripermutazione, pur mantenendo integro l'aspetto di uniformità territoriale (non è detto che gli istituti Rete Natura 2000 debbano necessariamente essere parte integrante delle Aree Contigue). Tale revisione si rende opportuna, quanto necessaria, per evitare in zone altamente interessate dall'attività venatoria, le possibili forme di limitazione previste dall'art 11 della L.N. 394/91 dal Decreto 184/2007, criteri minimi uniformi per le misure di conservazione delle ZPS, ZSC dove all'art 5 comma 1 si prevedono una serie di misure inderogabili valide per tutte le tipologie di ZPS</p>	<p>Associazione cacciatori</p>	<p>Questo potrà essere possibile una volta istituito il sistema delle aree protette dei Monti Livornesi.</p> <p>Il contributo è stato tenuto in debita considerazione: Nelle aree contigue non si applica la L.394/91 e la caccia è ammessa salvo limitazioni che però devono essere esplicitate dal regolamento. I siti natura 2000 proposti sono SIC e non ZPS, pertanto su di essi non si applicheranno le limitazioni del decreto 184/2007 relative alle ZPS (Art.5)</p>
<p>Soggetto gestore unico</p>	<p>Chiarezza sui ruoli degli enti</p>	<p>Occhi sulle Colline</p>	<p>Questi Contributi sono stati presi in seria considerazione e trovano una parziale risposta nelle misure di salvaguardia; certamente potranno essere approfonditi nella stessa misura del Regolamento ma dovranno trovare un concreto riscontro nelle reali attività di gestione che saranno poste in essere.</p>
<p>Ripristino tavolo tecnico permanente tra associazioni e istituzioni</p>	<p>Analisi e valorizzazione degli immobili pubblici presenti sul territorio in modo che siano destinati alle finalità di tutela e valorizzazione delle aree protette. Es. Eremo Sambuca, la Palazzina, Pian della Rena, Podere Cataggio, scuolina Valle Benedetta.</p>	<p>Occhi sulle Colline</p>	<p>Tra le finalità di istituzione della riserva e delle aree contigue vi è una gestione tesa a garantire la visione unitaria degli elementi del patrimonio naturalistico ambientale regionale che costituiscono il Sistema integrato delle aree protette dei Monti Livornesi – isola di biodiversità.</p> <p>Il tema potrà essere approfondito nel regolamento e durante la concreta attività di gestione.</p>
<p>MODALITA' DI GESTIONE</p>	<p>Solo 2 rappresentanti delle associazioni venatorie considerato che nella riserva la caccia è vietata, ma un rappresentante del Museo di storia Naturale del mediterraneo di Livorno ed 1 rappresentante delle tre Università Toscane quale esperto da coinvolgere su problemi specifici del tavolo</p> <p>Bonifica mirata per i rifiuti abbandonati . Monitoraggio frequente delle Biodiversità in ragione dei repentini cambiamenti degli ecosistemi dovuti a eventi climatici e antropici. Database dei lavori scientifici, incentivazione ai fini della Conservazione, Maggiori cartelli con illustrazioni naturalistiche e di percorsi</p>	<p>Occhi sulle Colline</p>	<p>Le misure di salvaguardia prevedono l'istituzione del tavolo ma ne demandano la formazione e l'organizzazione ad un successivo provvedimento della Giunta Regionale - Il Contributo potrà essere preso in considerazione in tale contesto</p> <p>Sono tutte valide attività di gestione che potranno essere messe in pratica compatibilmente con le risorse umane e finanziarie disponibili.</p>

Attivare specifiche convenzioni con le GAV e le GEZ delle associazioni ambientaliste Maggiore sorveglianza	Occhi sulle Colline Fabio Cagliata – GAV Lipu Dott. Pasquelli	Il tema della sorveglianza e del controllo è senz'altro da tenere in debita considerazione ma è tema che attiene alla fase di gestione più che a quella dell'istruzione. Le modalità di controllo e sanzionamento sono previste dalla l.r. 30/2015 e saranno automaticamente applicate anche alle istituende aree protette.
SORVEGLIANZA	Occhi sulle colline Dott. Pasquelli	
individuazione precisa degli operatori addetti alla vigilanza del territorio. Cartellonistica di divieti (caccia, scarico, circolazione mezzi motorizzati) Assolutamente necessario per proteggere le aree protette aumentare le risorse per gli organi di controllo; chiedono una chiara presa di posizione e senza compromessi nei confronti degli abusi nelle zone protette aumentando la sorveglianza e le sanzioni	Ass. IL Mandriolo	
prevedere in fase di regolamentazione o convenzione forme precise di coinvolgimento dei 3 Comuni e della Provincia per la gestione del Sistema delle Aree Protette nonché risorse ed incentivi idonei a rendere possibile la gestione delle aree e lo sviluppo di forme di collaborazione con le associazioni ed i privati. una rappresentanza costante del mondo venatorio nelle sedi di confronto con il futuro Ente di gestione del Parco per partecipare alla vita del Parco ed alle scelte strategiche di natura gestionale e dei regolamenti. Trasparenza e partecipazione delle associazioni all'iter burocratico per l'elaborazione del regolamento	Associazione cacciatori	Tra le finalità di istituzione della riserva e delle aree contigue vi è una gestione tesa a garantire la visione unitaria degli elementi del patrimonio naturalistico ambientale regionale che costituiscono il Sistema integrato delle aree protette dei Monti Livornesi – isola di biodiversità. Dunque, per perseguire tale finalità, sarà senz'altro necessario un unico regolamento.
REGOLAMENTAZIONE	Occhi sulle Colline	Tra le finalità dell'istituzione della riserva e delle aree contigue vi è il coinvolgimento attivo delle comunità locali.
Unico regolamento per tutto il sistema delle aree protette declinando all'interno i vari livelli di tutela	Occhi sulle Colline	Nelle misure di salvaguardia si prevede uno specifico tavolo di confronto che consentirà la partecipazione anche delle associazioni sia venatorie che ambientaliste.
Elaborazione di un Regolamento per la Riserva Regionale (integrato considerando la presenza dei due Sic) ad hoc per la gestione dell'Area Contigua, così come è stata progettata. Esso dovrebbe prevedere norme precise e puntuali in tutto e per tutto simili a quelle applicate nel territorio protetto, in particolare riguardo: -gestione forestale e autorizzazione ai tagli boschivi (da parte di privati o di enti pubblici competenti);	Associazione Selvatica	La definizione del futuro regolamento vedrà senz'altro la partecipazione delle associazioni nell'ambito del tavolo di confronto
Conferma del divieto di circolazione con mezzi motorizzati sui sentieri delle aree protette	Occhi sulle Colline	Questo tema è stato senz'altro affrontato e le misure di salvaguardia fanno esplicito riferimento alle ultime modifiche apportate alla legge regionale sulla circolazione fuoristrada che chiariscono in maniera inequivocabile il divieto.
Maggiore attenzione alla gestione dei tagli forestali	Occhi sulle Colline	Il tema della gestione del bosco è stato trattato con particolare attenzione nelle misure di salvaguardia e potrà essere approfondito nel futuro regolamento.
Destinare 50 ha o più ettari di superficie boscata a fustata da conservare non sottoposta a nessun intervento antropico di taglio indefinitamente a scopo scientifico, didattico e turistico contingentato per osservare evoluzione del bosco climax in ambiente mediterraneo	Carlotta Mimati – Cittadini attivi quartieri alberati	Questo contributo, assolutamente pertinente per essere tradotto in disposto normativo necessita di maggiori approfondimenti tecnici che potranno essere effettuati nell'ambito del futuro regolamento.
Valutare la possibilità di lasciare un'area del parco totalmente a riserva integrale nella quale non vi sia accesso al pubblico ma solo per eventuali e necessari interventi	Paola Belloni	Questo contributo, assolutamente pertinente per essere tradotto in disposto normativo necessita di maggiori approfondimenti tecnici che potranno essere effettuati nell'ambito del futuro regolamento.
Abbandono rifiuti	Occhi sulle Colline	

<p>- bonifica del parco, - discariche abusive</p> <p>Attività di addestramento militari sui sentieri causando inquinamento acustico e distruzione sentiero</p> <p>Nelle aree contigue - divieto delle attività incompatibili con la presenza di un'area protetta (motocross, trial, quad, attività estrattive, attività militari, ecc.);</p> <p>Trasmesso comunicato stampa sull'area Monte La Poggia e territori circostanti, area interessata dal progetto di discarica nettamente in contrasto con le finalità del Parco (già nel piano del parco si diceva "Tenendo conto del tradizionale riferimento che l'area dei Monti Livornesi costituisce da sempre per le popolazioni limitrofe, anche come punto di relax e di svago, può risultare efficace prevedere la progettazione di un centro attrezzato con area da picnic, servizi, punto ristoro. La zona interessata è individuata nella ex cava del Monte La Poggia, luogo straordinariamente panoramico, per la quale potrebbe essere previsto un progetto di risistemazione ambientale, anche attraverso l'eventuale recupero dei volumi esistenti, con criteri adeguati alla confortevole accoglienza degli utenti. In linea generale, l'area dovrebbe comprendere una zona a parcheggio, una con tavoli e servizi, nonché uno spazio che potrebbe essere adibito a rappresentazioni musicali e teatrali all'aperto (il tutto, accessibile ai portatori di handicap). Importanza archeologica della zona di Limone. Chiedono che il Parco sia valutato e gestito nella sua interezza e in collegamento con le aree circostanti. Occorre procedere con urgenza e lavorare tutti uniti ad un'area protetta che funzioni per dare avvio il prima possibile ad una serie di azioni e progetti lungimiranti che non lascino spazio a progetti tipo la DISCARICA</p> <p>Regole per la segnaura, l'individuazione di un sentiero e riconoscimento nella rete sentieristica ufficiale - Chiarire quale è l'ENTE e quale la DOCUMENTAZIONE necessaria per attestare la presenza di un sentiero su di un determinato territorio - applicazione L.R.T. 17/1998 nel senso letterale oppure sostituita con altro sistema di riconoscimento, visibilità e promozione della rete escursionistica regionale in grado di tenere conto delle evidenze geografiche e storiche.</p> <p>implementazione nella RET della sentieristica locale, individuando percorsi da segnalare ed operatori qualificati per tale operazione;</p> <p>ripristino della viabilità, per i mezzi di soccorso ed antincendio ad oggi carente in molte zone del parco e dei futuri ZPS/Sic Rete Natura 2000.</p> <p>Maggiori cartelli con illustrazioni naturalistiche e di percorsi.</p> <p>Incrementare, restaurare e uniformare con un unico sistema la segnaletica della sentieristica, affidare convenzioni triennali per la manutenzione dei sentieri alle associazioni ambientali interessate consentendo di apporre il loro logo all'inizio del sentiero</p>	<p>Dott. Pasquimelli</p> <p>Associazioni cacciatori</p> <p>Occhi sulle Colline Associazione Selvatica</p> <p>Occhi sulle colline</p> <p>Occhi sulle colline</p>
<p>La norma nazionale vieta l'apertura di discariche all'interno delle riserve; per quanto riguarda i siti natura 2000 eventuali previsioni localizzative dovranno essere sottoposte a Valutazione di Incidenza.</p>	<p>Il tema dell'individuazione di una sentieristica ove possa essere garantito l'accesso pubblico è senz'altro pertinente ma deve essere affrontato in via generale su un piano legislativo. Certamente in fase di concreta gestione della riserva potranno essere messe in atto iniziative utili alla individuazione della rete sentieristica ed all'analisi dei diritti reali di accesso nel rispetto della proprietà privata.</p>
<p>Contributo utile da riprendere ed attuare nella fase di gestione</p> <p>Contributo utile da riprendere ed attuare nella fase di gestione</p> <p>Contributo utile da riprendere ed attuare nella fase di gestione</p> <p>Contributo utile da riprendere ed attuare nella fase di gestione</p>	<p>Contributo utile da riprendere ed attuare nella fase di gestione</p> <p>Contributo utile da riprendere ed attuare nella fase di gestione</p> <p>Contributo utile da riprendere ed attuare nella fase di gestione</p> <p>Contributo utile da riprendere ed attuare nella fase di gestione</p>

ATTIVITA' NON COMPATIBILI

VIABILITA e SENTIERISTICA

<p>ATTIVITA' VENATORIA</p>	<p>GARANZIE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • numero degli appostamenti fissi esistenti e possibilità di trasferimento della concessione per il futuro e/o della possibilità di variazione per tipologia; • Mantenimento della caccia in braccata alla specie cinghiale e mantenimento delle competenze attuali affidate all'ATC nell'organizzazione dei distretti, e dell'organizzazione delle battute tramite assegnazione alle squadre di caccia; • Accessi alle aree contigue garantiti a tutti i cacciatori iscritti all'ATC per le varie forme di caccia; • No a limitazioni sui termini dell'attuale Calendario Venatorio Regionale sia in ordine ai tempi di caccia, che alle specie cacciabili ed alle forme di caccia. - <u>mantenimento delle Z.r.v. e Z.r.c.</u>, ricadenti nelle future aree contigue o ZPS/SIR Rete Natura 2000 - - <u>Mantenimento delle Aree Addestramento cani</u> ricadenti nelle aree contigue o nelle future ZPS/SIR rete natura 2000 <p>PROPOSTE</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Censimento della superficie cacciabile</u> - la verifica della superficie cacciabile all'interno delle Zone Natura 2000 ricadenti nel Parco dei Monti Livornesi, - <u>un censimento dei lupi</u> all'interno del Parco e delle future aree Rete Natura - - <u>Piano faunistico venatorio regionale</u> – arrivare quanto prima alla definizione del Piano faunistico regionale per permettere la corretta gestione del territorio e di conseguenza permetterà la gestione delle zone rete natura 2000 da parte del mondo venatorio, agricolo e ambientale. - <u>attenta revisione delle Aree Contigue individuate</u>, al fine di limitare al massimo l'incidenza con l'esercizio venatorio. Il corridoio tracciato per collegare le due Aree protette dei Monti Livornesi, potrebbe essere oggetto di una attenta ripermetratura, pur mantenendo integro l'aspetto di uniformità territoriale (non è detto che gli istituti Rete Natura 2000 debbano necessariamente essere parte integrante delle Aree Contigue). Tale revisione si rende opportuna, quanto necessaria, per evitare in zone altamente interessate dall'attività venatoria, le possibili forme di limitazione previste dall'art 11 della L.N. 394/91 dal Decreto 184/2007, criteri minimi uniformi per le misure di conservazione delle ZPS, ZSC dove all'art 5 comma 1 si prevedono una serie di misure interrogabili valide per tutte le tipologie di ZPS - <u>censimento degli ungulati all'interno del Parco</u> - è opportuno farlo per verificare l'abbondanza degli ungulati e verifica se è necessario intervenire con eventuali piani di abbattimento da parte delle squadre c/o di selecontrollori autorizzati. 	<p>- Aree Caccia</p> <p>- CCT SEZIONE COMUNALE ROSIGNANO e MARITTIMO</p> <p>- FEDERCAACCIA SEZ. COMUNALE ROSIGNANO MARITTIMO</p>	<p>Alcune di questi contributi attingono all'applicazione della normativa sull'attività venatoria e pertanto esulano dalla regolamentazione relativa alle aree protette.</p> <p>Il tema della caccia è stato in generale affrontato ed è stato deciso di non porre particolari divieti rispetto a quelli già presenti sulle aree oggetto del provvedimento.</p>
	<p>Maggiore controllo e regolamentazione della caccia al cinghiale</p> <p>Nelle aree contigue - regolamentazione dello svolgimento delle attività venatorie ed in particolare delle braccate al cinghiale, con precisa definizione di un calendario, da divulgare agli operatori turistici del territorio ed alla cittadinanza;</p>	<p>Occhi sulle Colline</p> <p>Occhi sulle Colline</p>	<p>Il tema della caccia al cinghiale da un lato può contribuire al controllo della presenza della specie dall'altro può confliggere con alcune attività di fruizione delle aree nonché arrecare danno alle specie ed agli habitat se condotto in modo scorretto. Questo tema potrà essere affrontato sia nella fase di gestione con il contributo delle associazioni venatorie.</p>

ALLEGATO B



Direzione Ambiente ed Energia
Settore Tutela della Natura e del Mare

L.r 19 marzo 2015, n. 30 – Esiti della verifica ai sensi degli articoli 113 e 116 del Parco provinciale dei Monti Livornesi, delle ANPIL a corredo e dei siti di interesse regionale - sir - “Monte Pelato” e “Calafuria”, facenti parte del Sistema integrato delle aree protette dei Monti Livornesi

Istituzione della riserva naturale regionale “Monti Livornesi” cod. RRLI03 e delle relative aree contigue

Proposta di designazione di “SIC Monti Livornesi” cod. Natura 2000 IT5160022 e di SIC “Calafuria - area terrestre e marina” cod. Natura 2000 IT5160023, ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE.



RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

REGIONE TOSCANA



Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Tutela della Natura e del Mare

Indice generale

- Premessa
- Iter di verifica e processo di formazione della proposta
- Sintesi della proposta di perimentrazione e dei contenuti delle misure di salvaguardia
- Attività di informazione e partecipazione e rapporti del Garante. Valutazione, decisione e motivazione sui contributi partecipativi pervenuti



Direzione Ambiente ed Energia
Settore Tutela della Natura e del Mare

Premessa

La l.r.30/2015 “norme per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale regionale”, innovando la precedente disciplina regionale, non prevede gli istituti del parco provinciale e dell’area protetta di interesse locale (ANPIL) precedentemente normati dall’abrogata l.r.49/1995 e i siti di interesse regionale (sir) precedentemente riconosciuti dall’abrogata l.r.56/2000.

L’art. 113 della L.R. 30/2015 “Disposizioni transitorie per la verifica dei parchi provinciali e delle ANPIL istituiti ai sensi della L.R. 49/1995”, dispone che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, la Giunta regionale, sentiti anche gli enti locali e gli enti parco regionali interessati, sottopone a verifica i parchi provinciali e le aree naturali protette di interesse locale (ANPIL) istituite ai sensi della l.r. 49/1995, valutando esclusivamente la loro ascrivibilità ad una delle tipologie previste dagli articoli 2 e 6 della medesima legge;

L’art. 116 della L.R. 30/2015 “Disposizioni transitorie per la verifica dei siti di interesse regionale” (sir), dispone che, entro entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, la Giunta regionale, anche di concerto con gli enti locali interessati, sottopone a verifica i siti di interesse regionale individuati dall’allegato D della l.r. 56/2000, valutando la loro ascrivibilità ad una delle tipologie previste dagli articoli 2 e 6 della medesima legge;

Con delibera n.270 del 05 -04- 2016 la Giunta Regionale ha dato avvio alla verifica per la revisione delle ANPIL, dei Parchi Provinciali e dei siti di interesse regionale promuovendo l’attività di concertazione di cui agli artt.113 e 116 della L.R.30/2015 così da garantire lo svolgimento integrato delle connesse valutazioni anche di ordine tecnico scientifico tramite la convocazione di appositi tavoli di concertazione ai quali partecipano gli Enti locali e gli Enti parco coinvolti.

La presente proposta di istituzione della riserva naturale regionale “Monti Livornesi” e delle relative aree contigue e proposta di designazione di “SIC Monti Livornesi” e di SIC “Calafuria - area terrestre e marina” ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE, rappresenta la conclusione del sopra citato processo di verifica nei confronti dei seguenti istituti presenti sul territorio dei Comuni di Rosignano Marittimo, Livorno e Collesalvetti:

- il “Parco provinciale dei Monti Livornesi” (istituito con deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 936/1999 e n. 163/2000) dell’estensione di ca. 1.330 ettari;
- le Aree Naturali Protette di Interesse Locale – ANPIL “Parrana San Martino” e “Colognole” nel Comune di Collesalvetti, “Foresta di Montenero”, “Foresta Valle Benedetta” e “Torrente Chioma” nel Comune di Livorno e “Parco del Chioma” nel Comune di Rosignano Marittimo, per complessivi 1.970 ettari;
- i sir (Siti di interesse regionale) “Calafuria” nel Comune di Livorno e “Monte Pelato” nel Comune di Rosignano Marittimo.



Direzione Ambiente ed Energia
Settore Tutela della Natura e del Mare

Iter di verifica e processo di formazione della proposta

A seguito dell'avvio del procedimento di verifica disposto con DGR 270/2016, è stato attivato un tavolo di concertazione con gli Enti locali (Comuni di Livorno, Collesalvetti e Rosignano marittimo e Provincia di Livorno) e l'Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli

Il parco regionale ed i Comuni di Livorno Collesalvetti e Rosignano marittimo hanno espresso formale manifestazione di interesse rispettivamente con note pervenute in data 15.02.2016 prot. n. 0001458, 6.04.2016 Prot./127421, 28.06.2016 Prot. 265026, 28.06.2016 Prot. 265091, 01.07.2016 Prot. 270957.

Il Parco regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli a seguito di un partecipato incontro pubblico sul destino delle aree protette della Provincia di Livorno, ha proposto l'ampliamento del parco regionale alle aree in questione che già fanno parte della Riserva MAB Unesco "Selve costiere di Toscana" coordinata dall'ente parco;

I tre Comuni hanno inviato e confermato alla Regione la manifestazione di interesse per avviare la procedura di verifica di reinserimento nel sistema regionale delle aree protette, ai sensi degli articoli 113 e 116 della L.R. 30/2015 delle aree del Parco provinciale e delle ANPIL presenti sui rispettivi territori ed alla verifica di inserimento dei sir "Calafuria" e "Monte Pelato" nel sistema regionale della biodiversità;

In occasione di uno specifico incontro svoltosi nel 2017 alla presenza dell'Assessore all'ambiente della Regione Toscana sono state riportate le posizioni espresse dai tre Comuni ed è stato condiviso di garantire le tutele naturalistiche attualmente in vigore sul territorio, approfondendo l'ipotesi proposta dai tre Comuni che sostanzialmente va verso l'istituzione di una o più riserve naturali regionali e di relative aree contigue.

Nell'ambito dello stesso incontro è stata condivisa la necessità di inserire il processo di verifica sopra delineato nell'ambito di una visione strategica più ampia che tenga conto anche delle future modalità di gestione delle aree con l'obiettivo da un lato di favorire la partecipazione attiva dei Comuni ed il coinvolgimento delle associazioni attive sul territorio e dall'altro di garantire l'unitarietà del sistema individuando strumenti in grado di ricomporre la frammentazione delle aree a diversa tutela ed il superamento di visioni particolari e localistiche, a favore di un rilancio dell'intero sistema in funzione della promozione e valorizzazione in forma coordinata ed integrata delle aree;

Le posizioni condivise dalla Regione, dai tre Comuni e dalla Provincia sono state riportate all'interno di un protocollo d'intesa sottoscritto in data 18 maggio 2018 con il quale le Amministrazioni hanno convenuto di valutare come prioritaria la seguente proposta:

- la trasformazione dei territori dell'attuale parco provinciale in una o più riserve naturali regionali,
- la trasformazione delle ANPIL "Parrana San Martino" e "Colognole" nel Comune di Collesalvetti, "Foresta di Montenero" e "Foresta Valle Benedetta" nel Comune di Livorno in aree contigue della suddette riserve.
- l'istituzione di una nuova area contigua nel Comune di Rosignano Marittimo di collegamento tra la riserva naturale regionale (attuale Parco dei Monti livornesi) ed

- il SIC in via di istituzione (attuale sir Monte Pelato)
- La trasformazione delle ANPIL "Torrente Chioma" nel Comune di Livorno e "Parco del Chioma" nel Comune di Rosignano Marittimo in una nuova area appartenente alla Rete Natura 2000 (SIC/ZPS)
 - la trasformazione dei sir "Calafuria" e "Monte Pelato" in aree appartenenti alla Rete Natura 2000 (SIC/ZPS);
 - valutare l'opportunità di estendere le tutele previste dalla direttiva Habitat all'area marina costiera prospiciente Calafuria in considerazione dell'importanza delle biocenosi legate al coralligeno, attraverso l'individuazione di un nuovo SIC a mare o l'estensione della futura SIC/ZPS corrispondente all'attuale sir Calafuria.

Hanno fatto seguito approfondimenti sul piano tecnico elaborati nell'ambito di un gruppo di lavoro partecipato da Regione, Comuni e Provincia con la collaborazione del Museo di Storia Naturale di Livorno che hanno portato ad una prima proposta di perimetrazione. E' stato quindi affidato un incarico per prestazione di servizi all'associazione temporanea di impresa costituita dalle società DREAM e NEMO per la definizione di specifiche misure di salvaguardia da adottare in attesa della definizione del Regolamento della istituenda riserva.

Nonostante la procedura di individuazione delle nuove aree protette non si configuri quale atto di governo del territorio, la Giunta Regionale con atto 13 del 01/01/2019 ha disposto l'attivazione della disciplina partecipativa, ai sensi degli articoli 36 e seguenti della l.r. 65/2014, del d.p.g.r. n. 4/R/2017 nonché della DGR n. 1112/2017.

Ciò in considerazione del forte interesse da parte dei portatori di interesse e dalla cittadinanza in generale emerso in occasione degli incontri svolti sul territorio.

La Consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità di cui all'Art.9 della l.r.30/2015 ha esaminato la proposta di perimetrazione e di misure di savaguardia nelle sedute del 23 Gennaio 2020 e 5 Febbraio 2020 fornendo contributi tecnici utili alla definizione della proposta finale.

Ai sensi degli Art.113 e 116 della l.r.30/2015 la procedura di verifica si conclude con l'atto del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, di istituzione di nuove riserve regionali e di proposta di istituzione di nuovi Siti Natura 2000.

L'istituzione della riserva e dei nuovi siti natura 2000 costituisce, ai sensi dell'art.21 della l.r.65/2014, aggiornamento del quadro conoscitivo del piano di indirizzo territoriale PIT con valenza di piano paesaggistico approvato con deliberazione del Consiglio regionale n.37/2015.

Ai sensi dell'art.49 comma 7 della l.r.30/2015, il regolamento della riserva, da approvarsi successivamente, sarà assoggettao al procedimento di conformazione al piano paesaggistico contenuto nel PIT.

Sintesi della proposta di perimetrazione e dei contenuti delle misure di salvaguardia



Direzione Ambiente ed Energia
Settore Tutela della Natura e del Mare

La proposta di perimetrazione elaborata dà risposta agli obiettivi condivisi nel protocollo d'intesa sottoscritto nel maggio 2018 con particolare riferimento al mantenimento delle tutele naturalistiche attualmente in essere sul territorio garantendo nel contempo una visione unitaria del sistema integrato delle aree protette dei monti livornesi individuando strumenti in grado di ricomporre la frammentazione delle aree a diversa tutela.

La nuova riserva regionale, costituita da tre aree distinte situate nei tre diversi comuni, si sovrappone ad un ampio Sito Natura 2000 che collega, non solo territorialmente ma anche sul piano ecologico-funzionale, le tre aree, fornendo una visione unitaria degli elementi del patrimonio naturalistico ambientale regionale di cui all'art.1 della l.r.30/2015.

L'istituzione di ampie aree contigue di fatto accorcia le distanze tra le tre aree della riserva e dà spunto ad una sorta di graduazione territoriale che si traduce in norme a diverso grado di protezione ma inserite in un unico quadro territoriale.

Dell'intero sistema fa parte anche il proposto Sito natura 2000 di Calafuria che si estende a mare comprendendo anche la prospiciente area marina costiera caratterizzata da importanti biocenosi legate al coralligeno.

La visione unitaria e coerente dell'intero sistema delle aree protette dei Monti livornesi è ripresa nelle finalità di istituzione della riserva riportate all'Art.2 delle misure di salvaguardia.

Le misure di salvaguardia proposte partono dall'obiettivo di valorizzare ed aggiornare gli strumenti di gestione già in essere quali il piano del parco provinciale ed i regolamenti delle ANPIL traghettando il quadro normativo verso la futura definizione del Regolamento della riserva e delle misure di conservazione specifiche del sito natura 2000.

L'Art.4 delle misure di salvaguardia entra in merito al tema della gestione nella consapevolezza che la visione unitaria dichiarata nelle finalità non può essere perseguita se non attraverso una gestione coordinata delle aree a diversa tutela.

La gestione inoltre valorizza la partecipazione attiva delle Comunità locali richiamando la possibilità, già disciplinata dall'art.46 comma 3 della l.r.30/2015, di stipulare apposite convenzioni di avvalimento con i Comuni, anche in forma associata, nonché con le associazioni di protezione ambientale.

Sempre lo stesso articolo prevede l'istituto del Tavolo di confronto del sistema integrato delle aree protette dei Monti livornesi; tale tavolo è finalizzato a promuovere specifiche forme di concertazione nella fase gestionale della riserva ed è partecipato da tutti i Comuni rivieraschi, dalle Province e dalla Città Metropolitana nonché dai rappresentanti dei principali organismi di rappresentanza sociale ed economica che operano sul territorio.

Attività di informazione e partecipazione e rapporti del Garante. Valutazione, decisione e motivazione sui contributi partecipativi pervenuti

Come sopra specificato la procedura di individuazione delle nuove aree protette non si configura quale atto di governo del territorio, pertanto l'iter di approvazione non segue il titolo II della l.r.65/2014. Ciò nonostante, in considerazione dell'importanza del



Direzione Ambiente ed Energia
Settore Tutela della Natura e del Mare

coinvolgimento delle comunità locali a partire dall'attività di formazione degli strumenti di tutela ambientale, la Giunta regionale ha disposto l'attivazione della disciplina partecipativa, ai sensi degli articoli 36 e seguenti della l.r. 65/2014, del d.p.g.r. n. 4/R/2017 nonché della DGR n. 1112/2017.

I risultati delle attività di informazione e partecipazione contribuiscono alla definizione dei contenuti degli strumenti secondo le determinazioni motivatamente assunte dall'amministrazione precedente.

Ai sensi della l.r.65/2014 il Garante dell'informazione e della partecipazione assume ogni necessaria iniziativa per assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati nelle diverse fasi procedurali di formazione degli atti.

La regione, attraverso il Garante, assicura che la documentazione relativa agli atti risulti adeguata alle esigenze dell'informazione e della partecipazione secondo quanto definito con il regolamento previsto dall'art.36, comma 4 della medesima legge regionale.

In ordine a quanto sopra pertanto:

- Il programma di informazione e partecipazione è stato approvato con DGR n.13 del 07 Gennaio 2019 ed ha previsto l'organizzazione di due incontri pubblici: un primo incontro nella fase iniziale di costruzione degli elaborati tecnici, che si è svolto in data 20 gennaio 2019; un secondo incontro, nella fase avanzata della costruzione degli elaborati tecnici, che si è svolto in data 5 dicembre 2019.
- E' stata creata un'apposita pagina web del Garante dedicata all'informazione sul procedimento di verifica del parco provinciale, delle ANPIL e dei sir.
- È stato realizzato un form, aperto dal 20-02-2019 al 20-04-2019 e dal 19-12-2019 al 03-01-2020, che ha consentito a chiunque fosse interessato di inviare al Garante osservazioni e contributi per la definizione degli atti.

Negli incontri pubblici sono stati acquisiti n.28 contributi di cui n.18 nel primo incontro e n.10 nel secondo. Tramite form sono pervenuti n.20 contributi partecipativi

Il rapporto del Garante inviato in data 20 febbraio 2020 evidenzia le attività di informazione e partecipazione svolte in conformità al programma delle attività approvato dalla Giunta regionale ed espone sinteticamente i risultati della partecipazione ai fini della elaborazione dei contenuti degli atti ed affinché l'Amministrazione decida in merito motivando adeguatamente.

Ai fini della valutazione di merito i contributi sono stati categorizzati in base a macrocategorie tematiche:

- A) Contributi inerenti la perimetrazione delle nuove aree protette
- B) Contributi inerenti le modalità di gestione del futuro sistema delle aree protette
- C) Contributi inerenti il tema della vigilanza e controllo
- D) Contributi inerenti la regolamentazione delle aree protette
- E) Contributi inerenti le attività non compatibili
- F) Contributi inerenti la viabilità e la sentieristica
- G) Contributi inerenti l'attività venatoria

Quanto alla decisione e motivazione sui contributi pervenuti si osserva quanto segue:

I contributi appartenenti alla prima macrocategoria A sono stati presi in debita considerazione nell'ambito della definizione dei perimetri dei nuovi istituti ed analizzati nell'ambito del gruppo tecnico partecipato dai Comuni e dalla Provincia.

La perimetrazione proposta è frutto quindi di un'ampia condivisione con i Comuni; il percorso è partito dagli obiettivi condivisi nell'intesa che successivamente sono stati rivisti in ampliamento proprio sulla base delle sollecitazioni pervenute in sede di partecipazione. La forte richiesta circa l'estensione a mare del SIC Calafuria è stata accolta.

La scelta finale è frutto della conciliazione, sul piano politico, di aspetti contrapposti tra conservazione e sviluppo.

Il percorso tuttavia non preclude la possibilità di uno sviluppo futuro che potrà avere tanto maggior successo quanto più sarà efficace la gestione delle istituende riserve anche in termini di valorizzazione economica e sociale delle aree tutelate.

I contributi appartenenti alla seconda categoria B sono stati presi in considerazione e trovano una parziale risposta nelle misure di salvaguardia; certamente potranno essere approfonditi nella stesura del Regolamento ma dovranno trovare un concreto riscontro nelle reali attività di gestione che saranno poste in essere. Tra le finalità di istituzione della riserva e delle aree contigue vi è una gestione tesa a garantire la visione unitaria degli elementi del patrimonio naturalistico ambientale regionale che costituiscono il Sistema integrato delle aree protette dei Monti livornesi – isola di biodiversità. Le misure di salvaguardia affrontano anche il tema della partecipazione nella gestione attraverso l'istituzione del tavolo di confronto. Alcuni temi di natura più operativa potranno essere ripresi ed approfonditi durante la concreta attività di gestione come ad esempio la pulizia delle aree dai rifiuti abbandonati, il monitoraggio della biodiversità (peraltro previsto per legge nei siti natura 2000), l'apposizione di cartelli con illustrazioni naturalistiche ed indicazione dei percorsi.

I contributi appartenenti alla terza categoria C, vigilanza e controllo, sono senz'altro molto importanti per garantire l'efficacia degli istituti. L'art. 24 delle misure di salvaguardia conferma le disposizioni in tema di controllo e sanzionamento disciplinate dalla l.r. 30/2015; tali disposizioni saranno automaticamente applicate anche alle istituende aree protette.

I contributi appartenenti alla quarta categoria D comprendono osservazioni di tipo generale incentrate soprattutto sulla necessità di prevedere un unico regolamento, integrando anche le disposizioni che riguardano i siti natura 2000, e di prevedere un'ampia partecipazione sia nella fase di definizione del nuovo quadro regolamentare sia nella fase di gestione della riserva. Un'altra osservazione di tipo generale riguarda la centralità del tema della tutela della biodiversità. Si aggiungono poi contributi su tematiche più specifiche come la circolazione dei mezzi fuoristrada, una maggiore attenzione alla gestione forestale e la proposta di individuare un'area da destinare a riserva integrale. I contributi sono stati presi in considerazione e molti recepiti nelle misure di salvaguardia e potranno essere approfonditi e migliorati nella definizione del regolamento. Le misure di salvaguardia prevedono già da subito la definizione di un unico regolamento; la procedura di approvazione del regolamento sarà regolata dal capo II della l.r.65/2014 garantendo così ampia partecipazione e concertazione sin dalle prime fasi di definizione del testo. II



Direzione Ambiente ed Energia
Settore Tutela della Natura e del Mare

coinvolgimento di tutte le categorie locali sarà garantito anche in fase di gestione dal tavolo di confronto sopra descritto. Il tema dell'accesso e della circolazione è stato affrontato all'Art.7 delle misure di salvaguardia; la gestione forestale è stata normata all'art.11 introducendo alcune disposizioni più di dettaglio rispetto al quadro normativo presente nel piano del parco provinciale e nei regolamenti delle ANPIL. L'ipotesi di istituire una zona di riserva integrale necessita di maggiori approfondimenti tecnici più consoni all'iter di formazione del regolamento; sarà quindi ripresa in tale fase.

I contributi appartenenti alla quinta categoria E concentrano l'attenzione su divieti quali abbandono di rifiuti, aperture di discariche, attività militari etc... Questi contributi sono stati presi in debita considerazione attraverso un'analisi dell'attuale quadro normativo dalla quale è emerso che molti di loro sono già oggetto di divieti nell'ambito di norma nazionali o regionali, pur tuttavia sono stati implementati e rafforzati all'Art.18 delle misure di salvaguardia. Le misure inoltre richiamano l'art.48 della l.r.30/2015 e l'art.22 della l.r.394/1991. Le attività militari godono di una specifica normativa che in molti casi le "fa salve" rispetto alle disposizioni regionali; tale tema potrà essere più proficuamente affrontato nell'ambito di rapporti di collaborazione con le forze armate.

I contributi appartenenti alla sesta categoria F affrontano un tema assai importante per la valorizzazione e la fruizione delle istituende aree protette tanto da essere stato riportato tra le finalità dell'istituzione della riserva al punto f dell'Art.2 delle misure di salvaguardia ove si richiama "*.....la riqualificazione del complessivo sistema della locale rete escursionistica*". In alcuni casi tale tema si scontra con la problematica connessa con il diritto di accesso in proprietà privata; tema che tuttavia non può trovare la sua soluzione su un piano regolamentare ma necessita di essere affrontato sul piano legislativo. Alcune questioni di maggior dettaglio quali ad esempio l'implementazione della RET, la segnaletica, il ripristino della viabilità per i mezzi di soccorso ed antincendio, potranno essere ripresi ed attuati in fase di gestione.

I contributi appartenenti alla settima categoria G affrontano il tema della compatibilità dell'attività venatoria con la presenza della riserva. Alcuni di questi contributi sono finalizzati ad ottenere chiarimenti sull'applicazione della normativa inerente l'attività venatoria e pertanto non possono essere affrontati in questa sede. In generale non emerge una particolare contrapposizione tra gli interessi venatori e quelli ambientalisti quanto piuttosto la necessità di una maggiore attenzione alle modalità di attuazione di alcune attività al fine di non creare conflitto. Tale tema potrà essere senz'altro affrontato nelle fasi di gestione della riserva ricorrendo al tavolo di confronto ove saranno presenti anche le associazioni venatorie e dove potranno essere ipotizzati utili forme di coordinamento. Per quanto sopra è stato deciso di non porre particolari divieti rispetto a quelli già presenti sulle aree oggetto del provvedimento. Una questione importante oggetto di contributi riguarda il contenimento degli ungulati, problematica questa presente in molte riserve regionali e che, per quanto riguarda i cinghiali, è stata affrontata nell'ambito di uno specifico "Piano di gestione/controllo del cinghiale nelle Riserve Naturali regionali – Primo Stralcio: Programma di controllo 2017 – 2018", successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2020. La nuova riserva regionale potrà dunque rientrare nel futuro piano di controllo che riguarderà il triennio 2021 – 2023.

E' da segnalare un ultimo contributo presentato durante l'incontro del 5 dicembre 2019 che

REGIONE TOSCANA



Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Tutela della Natura e del Mare

pone il tema del collegamento tra il nuovo sistema delle aree protette e la città attraverso l'identificazione di corridoi verdi tra la città e la riserva. Questo tema esula dagli atti amministrativi in via di definizione ed attiene al più ampio processo di pianificazione del territorio di competenza dei Comuni; merita tuttavia di essere segnalato perchè in perfetta coerenza con le finalità istitutive della riserva ove al punto h dell'art.2 delle misure di salvaguardia si cita *"il miglioramento del rapporto uomo natura, anche mediante l'incentivazione delle attività culturali, promozionali, educative collegate alla fruizione ambientale sostenibile, nonché mediante la corretta utilizzazione delle risorse naturali"*

Firenze 20 Febbraio 2020

Il responsabile del procedimento
Ing. Gilda Ruberti



Direzione Ambiente ed Energia
Settore Tutela della Natura e del Mare

MISURE DI SALVAGUARDIA DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE “MONTI LIVORNESI”

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E GESTIONALI

- Art. 1 - Ambito di applicazione, riferimenti ed efficacia**
- Art. 2 - Finalità**
- Art. 3 - Emblema della Riserva Naturale Regionale**
- Art. 4 - Gestione della Riserva naturale**
- Art. 5 - Regolamento della Riserva Naturale Regionale**

TITOLO II - NORME DI ATTUAZIONE

CAPO I – MISURE DI SALVAGUARDIA DELLA RISERVA NATURALE

- Art. 6 - Norme generali**
- Art. 7 - Accesso e circolazione**
- Art. 8 – Interventi edilizi e infrastrutturali**
- Art. 9 - Disciplina delle attività agricole e zootecniche**
- Art. 10 - Tutela della flora e della vegetazione naturale e seminaturale**
- Art. 11 - Gestione forestale e interventi selvicolturali**
- Art. 12 - Tutela della fauna**
- Art. 13 - Tutela delle emergenze geologiche, mineralogiche e paleontologiche**
- Art. 14 - Tutela del suolo**
- Art. 15 - Tutela delle acque e degli ecosistemi fluviali**
- Art. 16 - Tutela delle componenti di interesse archeologico, storico e paesaggistico**
- Art. 17 - Divulgazione, fruizione e attività scientifiche e didattiche**
- Art. 18 -Divieti**

CAPO II – MISURE DI SALVAGUARDIA DELLE AREE CONTIGUE

- Art. 19 - Ambito di applicazione e contenuto**
- Art. 20 - Disciplina in comune con il territorio della Riserva Naturale**
- Art. 21 - Esercizio dell’attività venatoria e raccolta dei prodotti secondari del bosco**
- Art. 22 - Assetti edilizi e urbanistici**

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 23 - Nulla Osta, autorizzazioni ed atti di assenso nelle riserve e nelle aree contigue**
- Art. 24 - Danni ed indennizzi**
- Art. 25 - Vigilanza e sanzioni**



Direzione Ambiente ed Energia
Settore Tutela della Natura e del Mare

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E GESTIONALI

Art. 1

Ambito di applicazione, riferimenti ed efficacia

1. Le presenti norme costituiscono misure di salvaguardia della Riserva Naturale Regionale “Monti Livornesi” e relative Aree contigue, ricadenti nei Comuni di Collesalveti, Livorno e Rosignano M.mo, come istituita con Del.CR Toscana n. del... e individuata nella cartografia allegata al medesimo provvedimento.

2. Le presenti norme operano nei termini previsti dall’art. 46, comma 1, lettera c) della L.R. 19 marzo 2015, n. 30 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale” e ss.mm.ii. disciplinando l’esercizio delle attività consentite entro il territorio della Riserva Naturale Regionale e relative Aree contigue, fino alla data di entrata in vigore del Regolamento della Riserva di cui all’articolo 5.

Art. 2

Finalità

1. Ai sensi dell’articolo 4 della L.R. 30/2015 la Riserva naturale regionale è costituita da territori che, per la presenza di particolari specie vegetali o animali, o di particolari ecosistemi o emergenze geologiche e geomorfologiche naturalisticamente rilevanti, devono essere organizzati in modo da garantire la conservazione dei valori naturalistici e paesaggistici anche legati alla permanenza di paesaggi agricoli e pascolivi.

2. L’istituzione della Riserva naturale dei Monti Livornesi persegue, in particolare, le seguenti finalità:

- a) la tutela e la riqualificazione degli ecosistemi e dei paesaggi naturali e seminaturali, con particolare riferimento alle superfici forestali, agli ecosistemi fluviali e torrentizi, ai mosaici di macchie e garighe serpentinicole e ai relittuali agroecosistemi;
- b) la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali, di singolarità geologiche, mineralogiche e paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
- c) la tutela e la valorizzazione dei servizi ecosistemici offerti dal territorio;
- d) il recupero e la riqualificazione degli edifici di interesse storico-architettonico, delle emergenze storico-culturali e archeologiche;
- e) la promozione e l’incentivazione delle attività produttive, agricole e selvicolturali compatibili e sostenibili;
- f) la promozione e l’incentivazione delle attività economiche legate al tempo libero, quali il turismo eco-compatibile e naturalistico, anche attraverso la riqualificazione del complessivo sistema della locale rete escursionistica;
- g) la promozione di attività didattiche e di educazione ambientale volte a migliorare il rapporto uomo-natura e la conoscenza del territorio dei Monti Livornesi;
- h) la promozione e lo svolgimento di attività di studio, di ricerca scientifica e monitoraggio delle componenti fisiche, biologiche e antropiche del territorio;
- i) il coinvolgimento attivo delle Comunità locali.
- k) il miglioramento della compatibilità ambientale delle attività venatorie ed alieutiche.



Direzione Ambiente ed Energia
Settore Tutela della Natura e del Mare

3. Costituisce inoltre specifica finalità della Riserva naturale regionale una gestione tesa a garantire la visione unitaria degli elementi del patrimonio naturalistico-ambientale regionale, di cui all'articolo 1 della L.R. 30/2015 che costituiscono il sistema integrato delle Aree protette dei Monti Livornesi – Isola di Biodiversità attraverso la conservazione, valorizzazione e promozione delle sue componenti con particolare riferimento a:

- a) Siti appartenenti alla rete ecologica europea, denominata “Rete Natura 2000”, istituiti ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e in attuazione del regolamento emanato con DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
- b) proposti Siti di importanza comunitaria (pSIC) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m bis), del D.P.R. 357/1997;
- c) aree di collegamento ecologico funzionale, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del DPR 357/1997, nonché gli altri elementi strutturali e funzionali della rete ecologica toscana, individuata dal Piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di Piano paesaggistico, di cui all' articolo 88 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”;
- d) gli alberi monumentali di cui alla L. 14 gennaio 2013, n. 10 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”;
- e) le specie di flora e di fauna di cui agli articoli 78, 79 e 80 e gli habitat naturali e seminaturali di cui agli articoli 81 e 82 della L.R. 30/2015;
- f) i geositi di interesse regionale di cui all'articolo 95 della L.R. 30/2015.

Art. 3

Emblema della Riserva naturale

1. L'emblema della Riserva Naturale è costituito da un logo che sarà definito con modalità proprie successivamente all'approvazione delle presenti misure di salvaguardia e che farà riferimento alle caratteristiche ambientali del Sistema integrato delle aree protette dei Monti livornesi – Isola di biodiversità.

2. L'uso del logo è disciplinato dall'art.61 della L.R. 30/2015.

Art. 4

Gestione della Riserva naturale

1. La Regione è l'Ente gestore della Riserva naturale regionale “Monti Livornesi”. Essa esercita, tra le altre, le funzioni amministrative e tecnico istruttorie relative alla gestione della Riserva naturale, ivi compreso il rilascio del nulla osta e delle autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico, di cui all'articolo 52 della L.R. 30/2015 e dell'articolo 68 della L.R. 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”, e realizza gli interventi in conformità agli atti di programmazione regionale.

2. La Regione garantisce una gestione coordinata con quella dei Siti Natura 2000, delle altre Riserve naturali regionali e con quella dei Parchi regionali in un'ottica di sistema e si adopera per perseguire una gestione coordinata con le Aree protette nazionali.

3. Ai sensi dell'articolo 46, comma 3 della L.R. 30/2015 per la gestione della Riserva la Regione può avvalersi, previa stipula di convenzione, dei Comuni, anche in forma associata, nonché delle



Direzione Ambiente ed Energia
Settore Tutela della Natura e del Mare

Associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della L. 8 luglio 1986 "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale" nei casi e con le modalità specificate al comma 4, lett. c) dell'articolo 12 della L.R. 30/2015.

4. Per la gestione della Riserva naturale la Regione può avvalersi del supporto tecnico-scientifico della Consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità di cui all'articolo 9 della L.R.30/2015.

5. In conformità ai principi sanciti dall'articolo 22 della L. 394/1991, la gestione della Riserva valorizza la partecipazione delle Comunità locali e in particolare la partecipazione attiva dei Comuni e il coinvolgimento delle Associazioni e degli Organismi di rappresentanza sociale ed economica presenti sul territorio.

6. Al fine di promuovere specifiche forme di concertazione con gli Enti, le Associazioni e gli Organismi di rappresentanza sociale ed economica che operano del territorio, e acquisire le istanze e le proposte dei portatori di interessi anche in merito ad iniziative e programmi di intervento, è istituito il Tavolo di confronto del Sistema integrato delle Aree protette dei Monti Livornesi – Isola di biodiversità, rappresentativo degli Enti e dei vari portatori di interesse presenti sul territorio.

7. La Giunta regionale, con specifico atto, entro 1 anno dalla approvazione delle presenti Misure di salvaguardia, definisce la composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo di confronto del Sistema integrato delle Aree protette dei Monti Livornesi – Isola di biodiversità.

8. La partecipazione al Tavolo è prevista a titolo gratuito e non dà luogo a rimborso spese.

Art. 5

Regolamento della Riserva Naturale Regionale

1. Il regolamento della Riserva naturale regionale e delle Aree contigue è approvato entro due anni dalla data dell'atto istitutivo della Riserva. Esso ha i contenuti di cui all'articolo 49 della L.R. 30/2015 e detta prescrizioni per il coordinamento delle politiche di settore che interessano la Riserva e per la pianificazione territoriale della Provincia e dei Comuni.

2. Gli Enti locali interessati sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti e i propri strumenti urbanistici alle previsioni del Regolamento di cui al comma 1. Nelle more dell'adeguamento, le disposizioni del Regolamento prevalgono su quelle degli Enti locali tenuti alla loro applicazione. E' comunque fatta salva la disciplina più restrittiva.

3. Le presenti misure di salvaguardia decadono a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento della riserva di cui al comma 1.



Direzione Ambiente ed Energia
Settore Tutela della Natura e del Mare

TITOLO II NORME DI ATTUAZIONE

CAPO I – MISURE DI SALVAGUARDIA DELLA RISERVA NATURALE

Art. 6 Norme generali

1. La Riserva Naturale è costituita da aree di proprietà pubblica e privata poste nei Comuni di Livorno (Li), Collesalveti (Li) e Rosignano Marittimo (Li), così come individuate nella cartografia allegata al provvedimento di istituzione.
2. La disciplina contiene il divieto di attività e interventi di trasformazione del territorio e dell'ambiente naturale, compreso quelli che, anche senza modifiche dell'esteriore aspetto dei luoghi, possono avere un impatto negativo sugli ecosistemi, gli habitat, le specie vegetali e animali e i valori paesaggistici e storico-culturali.
3. La disciplina stabilisce anche gli interventi fatti salvi o consentiti, che debbono comunque essere autorizzati, le eventuali possibilità di deroghe, nonché le attività e gli interventi ammessi senza necessità di nulla osta.
4. Oltre ai contenuti normativi delle presenti Misure di salvaguardia, all'interno del territorio della Riserva naturale regionale si applica la disciplina di cui all'articolo 48 della L.R. 30/2015, e in particolare quanto riportato nei seguenti commi 5, 6 e 7.
5. Nel territorio della Riserva naturale sono vietate:
 - a) le attività non consentite nelle Riserve naturali statali di cui all' articolo 17, comma 2 della L. 394/1991;
 - b) l'attività venatoria e l'apertura di cave, miniere e discariche;
 - c) l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio, ad eccezione della realizzazione di nuove infrastrutture, di nuove opere edilizie e di ampliamenti di costruzioni esistenti, quando indispensabile al conseguimento delle finalità delle stesse Riserve naturali.
6. Nelle aree della Riserva naturale sono ammessi:
 - a) i mutamenti di destinazione d'uso non contrastanti con le finalità della Riserva medesima;
 - b) le utilizzazioni produttive tradizionali coerenti con le finalità della Riserva, nonché quelle ecocompatibili;
 - c) gli interventi di contenimento per la conservazione degli equilibri faunistici ed ambientali, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, della L. 394/1991;
 - d) il trasporto da parte di privati di armi scariche ed in custodia all'interno di autovetture in transito sulla strada provinciale 10 Traversa livornese e sulla strada comunale Via Acquabona nel Comune di Rosignano Marittimo, ai soli fini dell'esercizio dell'attività venatoria o di contenimento, ai sensi dell'articolo 37 della L.R. 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"", in aree esterne alla riserva.



Direzione Ambiente ed Energia
Settore Tutela della Natura e del Mare

7. Nella Riserva naturale si applicano altresì i divieti di cui all'articolo 11, comma 3, della L. 394/1991, fatte salve le norme più restrittive disciplinate dalle presenti Misure di salvaguardia.

Art. 7 **Accesso e circolazione**

1. L'accesso e la circolazione pedonale, purché condotti nel rispetto dei luoghi, dell'ambiente naturale e delle proprietà private, sono liberamente consentiti.
2. L'accesso e la circolazione equestre, ciclistica o con altri mezzi non motorizzati sono consentiti, all'interno dei percorsi opportunamente segnalati dall'Ente gestore con specifica cartellonistica.
3. La circolazione fuoristrada è vietata in applicazione dell'articolo 2 della L.R. 27 giugno 1994, n. 48 "Norme in materia di circolazione fuoristrada dei veicoli a motore" ad eccezione dei casi e delle modalità previste all'articolo 3 della medesima norma. E' comunque vietata la circolazione fuoristrada per l'esercizio dell'attività faunistico-venatoria di cui all'articolo 3, comma 1, lett. d) della medesima legge.

Art. 8 **Interventi edilizi e infrastrutturali**

1. In riferimento agli interventi sul patrimonio edilizio, fino all'approvazione del Regolamento della Riserva naturale Monti Livornesi di cui all'articolo 5, rimangono in vigore:
 - a) l' articolo 19 delle Norme di Piano dell'ex Parco Provinciale dei Monti Livornesi, come approvato con Del.C.P. n.124 del 23.07.2008;
 - b) l'articolo 6 del Regolamento di gestione approvato con la medesima Del. CP 124/2008;
 - c) l' allegato 1 al Piano del Parco "Schede di disciplina del patrimonio edilizio";
 - d) l' allegato 1 alle Norme di Piano "Progetti specifici".

Art. 9 **Disciplina delle attività agricole e zootecniche**

1. Nelle aree ricadenti all'interno della Riserva naturale è consentito l'esercizio delle attività agricole e zootecniche se non in contrasto con le finalità di cui all'articolo 2.
2. L'Ente Gestore promuove e incentiva, le attività agricole condotte secondo criteri di agricoltura biologica o che adottino tecniche di coltivazione a basso impatto ambientale. Sono altresì favorite le coltivazioni di prodotti tradizionali.
3. La riattivazione delle attività agricole e zootecniche delle aree agricole abbandonate è favorita, in coerenza con le finalità di cui all'articolo 2, anche con l'obiettivo di recuperare caratteristici paesaggi rurali storici; la gestione delle aree appartenenti al Patrimonio agricolo forestale regionale favorisce anche il mantenimento e/o il ripristino delle formazioni a prato/pascolo o arbusteto.
4. L'utilizzazione a fini agricoli delle aree in stato di abbandono o in fase di rinaturalizzazione, non considerabili come aree boscate ai sensi della L.R. 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana", è consentita, qualora funzionale al perseguimento delle finalità della Riserva previo nulla



Direzione Ambiente ed Energia
Settore Tutela della Natura e del Mare

osta dell'Ente gestore. In tali aree sono sempre consentite e non necessitano di nulla osta le attività di riattivazione del pascolo.

5. L'utilizzazione a fini agricoli delle aree in stato di abbandono o in fase di rinaturalizzazione, considerabili come aree boscate ai sensi della L.R. 39/2000 è consentita ai sensi dell'articolo 80 bis del D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R "Regolamento forestale regionale", qualora funzionale al perseguimento delle finalità della Riserva.

6. L'edificazione di nuovi annessi o altri edifici funzionali alle esigenze di imprenditori agricoli a titolo principale, qualora funzionale al perseguimento delle finalità della Riserva è ammessa previo nulla osta dell'Ente Gestore e presentazione di un Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale ai sensi della L.R. 10 novembre 2014 "Norme per il governo del territorio".

7. E' fatto divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica quali stagni, laghetti, acquitrini, prati umidi, fossi, siepi, filari alberati, alberi camporili, fatti salvi gli interventi necessari a garantire la sicurezza dei luoghi e delle persone.

Art. 10

Tutela della flora e della vegetazione naturale e seminaturale

1. Le misure di salvaguardia perseguono la conservazione e la tutela dei valori floristici e vegetazionali presenti nell'Area protetta, favorendo lo sviluppo spontaneo delle specie vegetali autoctone e attraverso una gestione attiva e conservativa delle diverse formazioni vegetali e habitat presenti.

2. È vietata la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali ad eccezione delle normali operazioni colturali su terreni agricoli. Sono consentite le raccolte floristiche a scopo di studio e ricerca scientifica, nonché interventi di contenimento necessari per ricomporre equilibri ecologici, previo nulla osta dell'Ente gestore. E' consentita la raccolta dei prodotti secondari del bosco nelle modalità previste dalla legislazione regionale vigente.

3. La reintroduzione di specie vegetali è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Ente gestore. Le eventuali reintroduzioni dovranno essere finalizzate al miglioramento del livello di biodiversità del territorio della Riserva naturale, alla tutela in situ di stazioni floristiche a rischio di scomparsa e comunque considerando reintroducibili esclusivamente le specie vegetali autoctone e in particolare gli ecotipi locali.

4. E' vietata l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale, e in particolare di specie vegetali e animali aliene invasive.

5. Tutti gli interventi, in qualsiasi tipo di habitat, che prevedano rimozione della vegetazione, fatte salve le normali pratiche agronomiche, sono vietati nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio; le deroghe possono comunque essere concesse, previa motivata richiesta, dall'Ente Gestore.



Direzione Ambiente ed Energia
Settore Tutela della Natura e del Mare

6. In tutti gli habitat di ambiente aperto (praterie, paterie arbustate, garighe) è vietato qualsiasi intervento che possa favorire una loro evoluzione verso ambienti forestali chiusi; sono invece da promuovere gli interventi e le forme di gestione che ne favoriscano il mantenimento. In particolare le formazioni vegetali ofiolitiche devono essere tutelate anche attraverso interventi diretti finalizzati a limitare lo sviluppo della vegetazione arbustiva e/o arborea e a favorire la presenza di mosaici di cenosi erbacee, sufruticose ed arbustive tipiche di questi suoli.

7. In tutti gli habitat forestali dovrà essere favorito il processo di sviluppo spontaneo delle specie autoctone. Le modalità di attuazione degli interventi selvicolturali sono normate al successivo articolo 11.

Art. 11 **Gestione forestale e interventi selvicolturali**

1. Le misure di salvaguardia perseguono la conservazione e la tutela dei paesaggi forestali, anche attraverso la realizzazione di una gestione selvicolturale finalizzata al miglioramento delle caratteristiche naturali dei soprassuoli.

2. Le attività selvicolturali sono consentite ai sensi della legge forestale toscana e dei relativi regolamenti di attuazione, alle seguenti condizioni:

- a) dovranno essere favorite le specie autoctone; è fatto divieto di impianto o semina di specie aliene di cui all'articolo 80, comma 7 della L.R. 30/2015 nonché dell' Elenco Unionale definito in attuazione del Regolamento UE 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;
- b) dovranno essere preferiti i processi di rinnovazione naturale; la rinnovazione artificiale è consentita se quella naturale è insufficiente, salvo in ogni caso quanto previsto alla lettera a);
- c) dovrà essere favorita la presenza di elevate quantità di necromassa, evitando di rimuovere il legno morto sia in piedi che a terra, oltre le strette esigenze di tipo selvicolturale e compatibilmente con le esigenze di difesa dagli incendi boschivi o da fitopatologie, come previste dalla pianificazione di settore;
- d) in qualsiasi tipo di intervento che risulti, in base alla normativa vigente, soggetto ad autorizzazione al taglio e a nulla osta dell'Ente gestore, dovranno essere rilasciate e marcate con GPS, in aggiunta a quelle previste per legge, 5 piante all'invecchiamento indefinito, scelte tra i soggetti di maggiori dimensioni;
- e) le dimensioni delle tagliate non potranno comunque superare, per eventuali interventi di ceduzione nella Riserva, una superficie accorpata di 10 ha;
- f) negli interventi volti a ridurre la componente di specie resinose, dovranno comunque essere preservati nuclei o singole piante per favorire una maggiore diversità strutturale dei soprassuoli, ad eccezione delle specie di cui all'articolo 26, comma 1, lett b), punto 5 del regolamento 48/R/2003 (Regolamento forestale della Toscana);
- g) gli interventi selvicolturali sono vietati nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio;
- h) in ogni caso per operazioni di taglio ed esbosco è vietato l'utilizzo di mezzi cingolati e di macchine harvester;
- i) il governo ad alto fusto dovrà comunque essere preferito dove sussistano le condizioni selvicolturali per la sua attuazione;
- k) nelle proprietà pubbliche è fatto divieto del governo a ceduo nei boschi a prevalenza di cerro e/o di carpino bianco;



Direzione Ambiente ed Energia
Settore Tutela della Natura e del Mare

1) Sono esclusi dalla ceduzione tutti i boschi entro un raggio di 20 metri dai corsi d'acqua, inclusi nel reticolo idraulico regionale.

3. Le deroghe alle prescrizioni del comma 1 possono essere autorizzate dall'Ente gestore:

- a) per esigenze di sicurezza e pubblica incolumità, compresi gli interventi finalizzati alla sicurezza idraulica e alla riduzione del rischio idrogeologico;
- b) in attuazione del Piano Operativo Antincendi Regionale e dei suoi provvedimenti attuativi;
- c) nel caso di interventi necessari per la difesa fitosanitaria;
- d) in caso di comprovata esigenza di tutela di specie vegetali ed animali.

Art. 12

Tutela della fauna

1. Le misure di salvaguardia perseguono la protezione della fauna presente nell'area della Riserva, favorendo il mantenimento di un equilibrato rapporto tra le specie.

2. Nel territorio della Riserva è vietata la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali. Sono fatti salvi, previa autorizzazione dell'Ente gestore, i seguenti interventi:

- a) prelievi faunistici e ittici, a scopo di cura, di studio e di ricerca scientifica;
- b) prelievi per il contenimento/eradicazione di specie aliene o problematiche;
- c) abbattimenti selettivi necessari per ricomporre gli squilibri ecologici, ai sensi dell'art. 22, comma 6 della L. 394/1991.

3. La reintroduzione di specie faunistiche è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Ente gestore. Le reintroduzioni dovranno essere finalizzate al miglioramento del livello di biodiversità, considerando reintroducibili le specie per le quali esistono precise testimonianze storiche della loro presenza. E' sempre vietate l'introduzione di specie animali aliene.

4. E' fatto divieto di alterare o disturbare siti ipogei interessati dalla presenza di chiroterofauna; per tali siti sono da favorire gli interventi di tutela e gestione degli accessi mediante l'installazione di grate di protezione.

5. Ai fini dell'ottenimento del nulla osta da parte dell'Ente gestore, i progetti relativi a interventi di ristrutturazione degli edifici dovranno valutare la presenza e i possibili effetti su specie animali, in particolare per quanto riguarda la presenza di chiroterofauna e, nel caso, valutare e proporre opportuni interventi di mitigazione e conservazione.

Art. 13

Tutela delle emergenze geologiche, mineralogiche e paleontologiche

1. Le Misure di salvaguardia perseguono la tutela e la valorizzazione delle emergenze e dei siti di interesse geologico, geomorfologico, mineralogico, paleontologico e dei giacimenti fossiliferi presenti nell'area della Riserva.

2. L'Ente Gestore promuove e incentiva interventi per la valorizzazione delle emergenze di cui al comma 1, anche mediante la promozione della fruizione collegata ad attività scientifiche e didattiche. A tale scopo potranno essere previsti interventi di limitazione e controllo della



Direzione Ambiente ed Energia
Settore Tutela della Natura e del Mare

vegetazione spontanea per il mantenimento della visibilità e riconoscibilità delle emergenze, nonché la realizzazione di apposita segnaletica contenente informazioni di tipo didattico-scientifico.

3. È vietato il prelievo e il danneggiamento di rocce, minerali e fossili, se non per attività di ricerca scientifica e previa autorizzazione dell'Ente gestore.

4. L'Ente gestore persegue la tutela degli affioramenti ofiolitici (anche se costituiti da siti estrattivi abbandonati) e delle peculiari emergenze geomorfologiche e geositi ad essi legate, attraverso la promozione di forme di gestione e controllo della vegetazione, coerenti con l'articolo 2 delle presenti norme, finalizzate a mantenere la riconoscibilità ed accessibilità di tali affioramenti.

5. Nell'ambito di progetti di ripristino di siti di cava dismessi è fatto divieto di realizzare opere di rimboschimento.

Art. 14 **Tutela del suolo**

1. Le Misure di salvaguardia perseguono la tutela e la difesa dei suoli e della biodiversità edafica, attraverso la conservazione degli assetti morfologici e la riduzione della fragilità idrogeologica.

2. Sono vietati gli interventi che comportano alterazione morfologica dei suoli e del regime delle acque o che comunque aumentino la fragilità idrogeologica dei luoghi.

3. Sono consentiti interventi di recupero ambientale di siti estrattivi e/o di aree degradate ed inquinate, purché attuati in coerenza con i principi di tutela e conservazione dei valori naturalistici ed ambientali dell'Area protetta, delle finalità di cui all'articolo 2, e in particolare a quanto previsto rispettivamente agli articoli 10, 12 e 13.

Art. 15 **Tutela delle acque e degli ecosistemi fluviali**

1. Le Misure di salvaguardia perseguono la tutela e la valorizzazione delle acque, attraverso la promozione di interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio ecologico e il corretto funzionamento del sistema idraulico, salvaguardandone al tempo stesso i valori paesaggistici ed ambientali e la qualità degli ecosistemi fluviali.

2. Nell'ambito del territorio della Riserva Naturale è fatto divieto di:

- a) alterare le condizioni di naturalità e di funzionalità ecologica dei corsi d'acqua, con particolare riferimento ai torrenti e ai botri che caratterizzano l'area collinare e montana;
- b) alterare il regime idraulico e la qualità chimico-fisica e biologica delle acque;
- c) alterare le sorgenti, e in particolare quelle con caratteristiche idrotermali, che costituiscono una risorsa locale di significativo valore;
- d) alterare la morfologia dei torrenti e dei corsi d'acqua, comprese le opere di intubamento e artificializzazione di tratti dei medesimi.

Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla sicurezza idraulica, previo nulla osta dell'Ente gestore.



Direzione Ambiente ed Energia
Settore Tutela della Natura e del Mare

3. La realizzare di nuove captazioni o derivazioni idriche è ammessa solo se funzionale alle finalità di cui all'articolo 2 ed è soggetta al nulla osta dell'Ente gestore.
4. Gli interventi di manutenzione della vegetazione ripariale devono essere realizzati secondo modalità che permettano il mantenimento della funzionalità ecologica dei corsi d'acqua e la tutela delle specie ittiche e degli habitat fluviali e ripariali; è fatto divieto di realizzare attività di taglio della vegetazione ripariale nel periodo 1 marzo - 30 giugno.
5. E' fatto divieto distruggere o alterare qualsiasi zona umida, anche temporanea, di qualsiasi estensione e tipologia; eventuali deroghe possono essere concesse dall'Ente gestore solo per comprovate esigenze di riduzione di rischio idraulico o di miglioramento ecologico.
6. Fino alla approvazione del Regolamento della Riserva naturale, tutti gli interventi previsti all'interno della stessa dovranno rispettare le prescrizioni e gli indirizzi in materia di rischio idraulico contenuti nei vigenti strumenti di pianificazione e regolamentazione di settore.

Art. 16

Tutela delle componenti di interesse archeologico, storico e paesaggistico

1. Le Misure di salvaguardia perseguono la tutela e la valorizzazione delle componenti di interesse archeologico, storico e paesaggistico, con particolare riferimento ai siti di interesse archeologico, alle emergenze architettoniche e monumentali, ai manufatti storici testimonianza dell'antica organizzazione culturale e produttiva del territorio (mulini, ghiacciaie, ponticelli, fonti, muri a secco, ecc.), alla rete dei percorsi storici, alle sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali (terrazzamenti, ciglioni, ecc.), agli elementi naturali e seminaturali con valore paesaggistico e territoriale (esemplari arborei monumentali, filari alberati, siepi, ecc.).
2. Per tutti gli interventi, siano essi attuati da soggetti pubblici o privati, si richiama quanto contenuto nella disciplina del Piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico, di cui all'articolo 88 della L.R. 65/2014, approvato con Del.CR 27 marzo 2015, n.37 e ss.mm.ii; in particolare:
 - a) è fatto divieto di demolizione o alterazione delle opere di sistemazione idraulico-agraria tradizionali tra i quali, a titolo esemplificativo, muretti a secco, terrazzamenti, lunette;
 - b) è fatto divieto di alterazione o danneggiamento degli elementi naturali del paesaggio agrario (filari di alberi, alberi isolati, siepi) o alberature di valore storico e ambientale disposte lungo strade pubbliche e private o lungo i confini di proprietà. La tutela è estesa all'immediato intorno spaziale e ambientale nel quale l'elemento o gli elementi sono collocati, al fine di salvaguardarne le relazioni spaziali e percettive con il contesto di riferimento. Sono obbligatori gli interventi di manutenzione e difesa fitosanitarie tesi alla conservazione di tali elementi naturali o seminaturali. L'eventuale loro abbattimento potrà essere autorizzato dall'Ente gestore esclusivamente per comprovati motivi fisiologici, fitosanitari, di instabilità delle piante medesime: la loro sostituzione dovrà essere effettuata con piante della stessa specie, valutando comunque eventuali necessità per evitare problemi fitosanitari.

Art. 17

Divulgazione, fruizione e attività scientifiche e didattiche



Direzione Ambiente ed Energia
Settore Tutela della Natura e del Mare

1. L'Ente gestore promuove le attività di ricerca scientifica e monitoraggio, particolarmente quelle volte alla conoscenza del territorio, degli ecosistemi e delle loro componenti biotiche e abiotiche. L'obiettivo è quello di realizzare un continuo aggiornamento delle conoscenze dei valori tutelati dalla Riserva anche mediante la creazione di reti di monitoraggio in grado di evidenziare cambiamenti ed evoluzioni in atto.
2. L'Ente gestore promuove altresì le attività didattiche, l'educazione ambientale la fruizione del sostenibile del territorio.
3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, l'Ente Gestore promuove e favorisce la definizione delle convenzioni di cui all'articolo 4, comma 3 delle presenti Misure.
4. Gli atti della programmazione regionale di cui all'articolo 12 della L.R. 30/2015 prevedono specifiche misure ai fini della valorizzazione della Riserva naturale dei Monti Livornesi come luogo privilegiato ove sviluppare attività sostenibili di fruizione turistico-naturalistica, di formazione e informazione sulle tematiche ambientali e di conoscenza dei valori identitari, storico-culturali e naturalistici del territorio.
5. La programmazione dell'Ente gestore è effettuata nel rispetto dei principi di cui agli articoli 57 e 58 della L.R. 30/2015.

Art. 18 Divieti

Oltre ai divieti contenuti nei precedenti articoli nel territorio della Riserva naturale sono vietate le seguenti attività:

- a) lo svolgimento di attività pubblicitarie non autorizzate dall'Ente gestore;
- b) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
- c) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;
- d) l'uso di fuochi all'aperto;
- e) il sorvolo di velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo;
- f) l'apposizione di elementi segnalatori, verticali e orizzontali, anche limitati a segni grafici su elementi naturali, se non espressamente autorizzati dall'Ente Gestore;
- g) l'abbandono di rifiuti o residui di qualsiasi genere;
- h) l'uso di sorgenti luminose e sonore in grado di arrecare disturbo alla fauna ed ai fruitori dell'Area Protetta;
- i) attività di campeggio non autorizzate dall'Ente gestore;
- l) manifestazioni sportive o di altro genere non autorizzate dall'Ente gestore.

CAPO II – MISURE DI SALVAGUARDIA DELLE AREE CONTIGUE

Art. 19 Ambito di applicazione e contenuto



Direzione Ambiente ed Energia
Settore Tutela della Natura e del Mare

1. L'Area contigua è costituita da un complesso di aree naturali e seminaturali diverse per caratteristiche naturalistiche e utilizzazione antropica, così come risulta dalla cartografia allegata alla delibera di istituzione della Riserva Naturale.
2. Ove non diversamente specificato, la disciplina di cui al presente capo opera nell'intero ambito geografico dell'Area contigua, così come perimetrata nella cartografia allegata alla delibera istitutiva.

Art. 20

Disciplina in comune con il territorio della Riserva Naturale

1. Relativamente alle attività di cui ai settori di seguito elencati si applica la disciplina vigente per il territorio della Riserva Naturale di cui al Capo I:
 - a) articolo 7 "Accesso e circolazione";
 - b) articolo 9 "Disciplina delle attività agricole e zootecniche";
 - c) articolo 10 "Tutela della flora e della vegetazione naturale e seminaturale";
 - d) articolo 11 "Gestione forestale e interventi selvicolturali";
 - e) articolo 13 "Tutela delle emergenze geologiche, mineralogiche e paleontologiche";
 - f) articolo 14 "Tutela del suolo";
 - g) articolo 15 "Tutela delle acque e degli ecosistemi fluviali";
 - h) articolo 16 "Tutela delle componenti di interesse archeologico, storico e paesaggistico";
 - i) articolo 17 "Divulgazione, fruizione e attività scientifiche e didattiche";
 - l) articolo 18 "Divieti", fatta eccezione per quanto previsto dal successivo articolo 21.
2. Relativamente alla disciplina della Gestione forestale e relativi interventi selvicolturali si applicano i contenuti dell'articolo 11 del Capo I del presente regolamento, ad eccezione del comma 2, lettera k).

Art. 21

Esercizio dell'attività venatoria e raccolta dei prodotti secondari del bosco

1. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito nei limiti e nelle modalità stabilite dalla legislazione regionale vigente. In relazione a particolari esigenze di tutela delle specie faunistiche, l'Ente gestore può disporre la temporanea sospensione dell'attività venatoria in aree specificatamente individuate, indicando le modalità e le condizioni necessarie per la ripresa dell'attività stessa.
2. È consentita la raccolta dei prodotti secondari del bosco nelle modalità previste dalla legislazione regionale vigente.
3. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita ai soggetti autorizzati secondo le disposizioni e le dimensioni minime di cui alla L.R. 16/1999 e ss.mm.ii, e comunque per un quantitativo massimo giornaliero di tre chilogrammi a persona; nella raccolta, consentita, fatte salve le limitazioni di accesso, nelle ore diurne e limitatamente alle aree boscate ed ai terreni non coltivati, è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri strumenti che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori rigidi od a rete, areati ed idonei a garantire la diffusione delle spore.



Direzione Ambiente ed Energia
Settore Tutela della Natura e del Mare

Art. 22

Interventi edilizi e infrastrutturali

1. In riferimento agli assetti edilizi e urbanistici nelle Aree contigue, fino all'approvazione del Regolamento della Riserva naturale Monti Livornesi, rimangono in vigore i contenuti degli artt.7 e 16 del Regolamento delle ANPIL del Comune di Livorno, come approvato con Del.C.C. n.36 del 26.02.2010 e degli artt.7e 16 delle ANPIL del Comune di Collesalveti, come approvato con Del.CC n.16 del 14.02.2011, e i contenuti degli attuali strumenti urbanistici del Comune di Rosignano M.mo, per quanto non in contrasto con le presenti Misure di salvaguardia.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23

Nulla Osta, autorizzazioni ed atti di assenso nelle riserve e nelle aree contigue

1. Nelle aree delle Riserve naturali il rilascio di autorizzazioni o concessioni relative alla realizzazione di interventi, impianti e opere, è subordinata al preventivo nulla osta dell' Ente gestore, che ne verifica la conformità agli atti ed alla disciplina di cui al Capo IV della L.R. 30/2015.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, il nulla osta di cui al comma 1 deve essere rilasciato al richiedente entro quarantacinque giorni dalla relativa istanza oppure entro settantacinque giorni qualora la struttura regionale competente, abbia rinviato, non oltre quaranta giorni dalla richiesta, i termini di espressione del nulla osta. Tale facoltà può essere esercitata per una sola volta e previa comunicazione scritta al richiedente.

3. Le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico di cui al titolo V, capo I, della L.R. 39/2000 sono rilasciate dalle strutture regionali competenti nel rispetto della disciplina ivi prevista, contestualmente al nulla osta di cui al comma 1.

4. In caso di interventi, impianti ed opere soggette a valutazione d'incidenza, il nulla osta di cui ai commi 1 e 2, dà atto degli esiti di tale procedura effettuata dalla Regione ed è rilasciato entro il termine previsto all'articolo 88, comma 3 della LR 30/2015, o, nel caso di proroga del termine di cui al comma 2, entro il termine di settantacinque giorni decorrenti dalla richiesta.

5. Nei casi previsti agli articoli 8, 9, e 15 del presente Regolamento, ciascun nulla osta o atto di assenso dovrà contenere esplicito riferimento alla coerenza tra l'intervento o l'azione autorizzata e le finalità dell'articolo 2, nonché le prescrizioni necessarie alla tutela dell'ambiente e alla salvaguardia della fauna e della flora.

6. Al nulla osta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della L 394/1991 e degli articoli 14 e 18 della LR 30/2015.

Art. 24

Danni ed indennizzi



Direzione Ambiente ed Energia
Settore Tutela della Natura e del Mare


1. I danni provocati alle attività agro-forestali e zootecniche dalla fauna selvatica della Riserva Naturale sono indennizzati dall'Ente gestore, ai sensi della normativa vigente in materia di fauna selvatica, previa richiesta di indennizzo.

Art. 25
Vigilanza e sanzioni

1. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 56, 63 e 64 della L.R. 30/2015, nonché le ulteriori disposizioni in materia previste dalla normativa di riferimento.

ALLEGATO D

**RISERVA NATURALE REGIONALE
Monti Livornesi**



Legenda

-  RRLI03 Riserva Naturale Regionale "Monti Livornesi" (ha 1.337,40)
-  RRLI03 Area Contigua alla Riserva Naturale Regionale "Monti Livornesi" (ha 1.741,99)
-  Confini comunali
-  Confini provinciali
-  Confini regionali

scala 1:80.000 (circa)



